



IL COLLABORATORE DI STUDIO

Mensile operativo dedicato alla crescita
delle Risorse dello Studio Professionale

In evidenza questo mese:

- Speciale Modello 730/2025: novità, documentazione necessaria e scheda di raccolta dati
- La riammissione alla Rottamazione-*Quater* entro il prossimo 30 aprile



APRILE 2025

INDICE

Le principali Scadenze del Periodo

Le principali scadenze del secondo trimestre 2025	03
<i>a cura di Luca Recchia</i>	

La riammissione alla Rottamazione-Quater entro il prossimo 30 aprile	13
<i>a cura di Luca Malaman</i>	

Primi Passi per la Lettura e la Redazione del Bilancio d'Esercizio

L'iter di approvazione del bilancio di esercizio	16
<i>a cura di Francesca Iula</i>	

Schede Operative di Sintesi

Le novità per il Modello 730/2025	24
<i>a cura di DRC Network</i>	

Speciale “Strumenti Operativi di Lavoro”

Documentazione necessaria allo Studio per la compilazione del Modello 730/2025	42
<i>a cura di DRC Network</i>	

Scheda raccolta dati Modello 730/2025 per i clienti	47
<i>a cura di DRC Network</i>	

Soluzioni di Pratica Fiscale

Fattura elettronica: da aprile in vigore le nuove specifiche tecniche	50
<i>a cura di Massimo Gamberoni</i>	

La nuova classificazione delle attività economiche ATECO 2025	53
<i>a cura di Vincenzo Verrusio</i>	

Le principali scadenze del secondo trimestre 2025



A cura di **Luca Recchia**

Con l'inizio del secondo trimestre del periodo 2025, entra nel vivo la stagione fiscale. L'appuntamento dei contribuenti con il fisco propone una moltitudine di date e adempimenti, in particolare nel mese di aprile 2025 con la dichiarazione precompilata. Si consideri inoltre che l'esercizio 2025 rappresenta un periodo ricco di novità, conseguenti all'approvazione di diversi decreti collegati alla c.d. riforma fiscale.

Si annoverano pertanto in questa sede le principali scadenze fiscali riguardanti il secondo trimestre del periodo 2025.

Non vengono considerate invece le scadenze afferenti i versamenti derivanti dal modello Redditi, le quali verranno trattate separatamente nel prossimo numero, con un contributo a parte.

VERSAMENTO IVA MENSILE, RATA IVA QUARTO TRIMESTRE 2024, RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E AUTONOMO		SCADENZA: 16 aprile 2025
AMBITO OGGETTIVO Versamento dell'Iva mensile, nonché delle ritenute operate nel mese di marzo 2025 riguardo: • redditi da lavoro autonomo; • redditi da lavoro dipendente; • utilizzazioni di marchi e opere dell'ingegno; • provvigioni nei confronti di agenti/ rappresentanti; • prestazioni rese nei confronti di condomini. Entro questa data va incluso il versamento della seconda rata dell'Iva trimestrale relativa le operazioni effettuate nel quarto trimestre 2024 (per i contribuenti trimestrali), al netto dell'acconto Iva già versato. Ricordiamo infatti che è prevista la possibilità di rateizzazione mensile del saldo Iva del quarto trimestre 2024, sino a un massimo di n. 10 rate, tramite versamento entro il giorno 16 di ogni mese (a partire da marzo 2025), sino alla data massima del 16 dicembre 2025.	AMBITO SOGGETTIVO Datori di lavoro, condomini e sostituti di imposta che hanno corrisposto nel mese di marzo 2025 dei redditi di cui sopra.	REGIME SANZIONATORIO / RAVVEDIMENTO OPEROSO Per le ritenute d'acconto di cui sopra risulta applicabile l'istituto del ravvedimento operoso. Per i contributi Inps, al contrario, lo stesso non è utilizzabile. In base alla "tempestività" nel pagamento degli importi dovuti il sostituto di imposta dovrà versare gli stessi, oltre agli interessi al tasso legale (pari al 2% dal 1° gennaio 2025), nonché le relative sanzioni, che variano a seconda dei casi seguenti: • ravvedimento "sprint": utilizzabile entro 14 giorni dalla scadenza con applicazione di una sanzione pari allo 0,08% giornaliero (livello massimo, sanzione all'1,16%); • ravvedimento breve: si tratta di quei casi in cui i versamenti vengono effettuati dal 15° giorno ma entro 30 giorni dalla scadenza. La sanzione ammonta all'1,25%; • ravvedimento intermedio: nell'ipotesi di versamenti effettuati oltre 30 giorni ma entro 90 giorni dalla scadenza. La sanzione ammonta all'1,38%; • ravvedimento lungo: si applica a tutti i versamenti eseguiti entro 1 anno dalla violazione, ovvero, se prevista, entro il termine di presentazione della dichiarazione del periodo in cui è stata commessa la violazione. In questo caso la sanzione ammonta al 3,12%; • ravvedimento biennale: si applica a tutti i versamenti eseguiti oltre 1 anno dalla violazione, ovvero, se prevista, entro il termine di presentazione della dichiarazione del periodo successivo in cui è stata commessa la violazione. In questo caso la sanzione ammonta al 3,57%.
IN SINTESI: Nell'erogazione dei redditi indicati riguardanti il mese di marzo 2025, il soggetto erogante riveste la qualifica di sostituto di imposta, con l'obbligo in capo allo stesso di versare le relative ritenute entro la scadenza indicata.		

VERSAMENTO SECONDO ACCONTO IMPOSTE		SCADENZA: 16 aprile 2025
AMBITO OGGETTIVO I soggetti titolari di partita IVA individuale (imprenditori o liberi professionisti) che nell'anno precedente hanno dichiarato ricavi o compensi di ammontare non superiore a Euro 170.000 potevano aderire alla proroga del versamento del 2°acconto delle imposte sui redditi. Attenzione: la proroga non riguarda il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).	AMBITO SOGGETTIVO I titolari di partita IVA individuale (imprenditori o liberi professionisti) che nell'anno precedente hanno dichiarato ricavi o compensi di ammontare non superiore a Euro 170.000.	RATEIZZAZIONE I contribuenti potranno effettuare il versamento del secondo acconto in unica soluzione oppure in 5 rate mensili di pari importo, da gennaio a maggio 2025.

PRESENTAZIONE ELENCHI INTRASTAT MESE DI MARZO E PRIMO TRIMESTRE 2024		SCADENZA: 25 aprile 2025
AMBITO OGGETTIVO Elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie registrate o soggette a registrazione, da parte dei soggetti passivi, per i seguenti periodi: • Primo trimestre 2025 (gennaio, febbraio, marzo 2025); • Mese di marzo 2025	AMBITO SOGGETTIVO Sono interessati a questo adempimento tutti gli operatori che effettuano operazioni intracomunitarie (cessioni di beni/prestazioni di servizi), ossia con soggetti passivi stabiliti in altro stato membro UE. I soggetti aderenti al regime forfettario compilano gli elenchi intrastat con riferimento alle sole operazioni attive.	REGIME SANZIONATORIO / RAVVEDIMENTO OPEROSO Risulta applicabile l'istituto del ravvedimento operoso. Si tenga conto che a livello sanzionatorio: • omessa dichiarazione: comporta una sanzione da Euro 500 a Euro 1.000 per singolo elenco omesso; • tardiva dichiarazione: in questo caso l'elenco viene presentato entro 30 giorni dalla richiesta inviata dagli uffici preposti. In questo caso la sanzione ammonta da Euro 250 a Euro 500 per singolo elenco; • compilazione incompleta, irregolare o inesatta: in questo caso la sanzione è ridotta e varia da Euro 500 a Euro 1.000 per ciascun elenco
IN SINTESI: I contribuenti che effettuano operazioni attive o passive con altri operatori situati in altri stati membri UE devono provvedere a trasmettere periodicamente i modelli Intrastat riepilogativi. Questi elenchi hanno una periodicità, che può essere mensile o trimestrale. In particolare: • Trimestrali: sono coloro che hanno effettuato operazioni nei 4 trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazione per un ammontare trimestrale non superiore alla soglia di Euro 50.000; • Mensili: contribuenti che non si trovano nelle condizioni precedenti. Le neo-attività, ossia i contribuenti che hanno iniziato l'attività da un periodo inferiore all'anno, presentano gli elenchi con cadenza trimestrale, purché la soglia sia rispettata nei trimestri già trascorsi.		

TERMINE ULTIMO PER INVIO TARDIVO MODELLO IVA ANNUALE		SCADENZA: 30 aprile 2025
AMBITO OGGETTIVO I soggetti di cui al punto successivo devono trasmettere dichiarazione Iva annuale.	AMBITO SOGGETTIVO Sono obbligati in linea generale alla presentazione della dichiarazione annuale IVA tutti i contribuenti esercenti attività d'impresa ovvero attività artistiche o professionali, titolari di partita Iva. Sono invece esonerati, tra gli altri, i seguenti soggetti d'imposta: • i contribuenti che per l'anno d'imposta 2024 abbiano registrato esclusivamente operazioni esenti di cui all'art. 10, D.P.R. n. 633/72. L'esonerazione non si applica, ovviamente, qualora il contribuente abbia effettuato anche operazioni imponibili; • i contribuenti che per tutto l'anno d'imposta si sono avvalsi del regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti e professioni; • i contribuenti che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità; • i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti ai sensi dell'art. 34, comma 6; • le imprese individuali che abbiano dato in affitto l'unica azienda e non esercitino altre attività rilevanti agli effetti dell'IVA.	REGIME SANZIONATORIO La sanzione di 25 euro è individuata sulla base dell'art. 13, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 472/1997, disposizione in base alla quale la sanzione prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione Iva è ridotta ad un decimo del minimo se questa viene presentata con un ritardo non eccedente il limite di novanta giorni.

MESSA A DISPOSIZIONE DATI PRECOMPILATI PER MODELLO 730/2025		SCADENZA: 30 aprile 2025
AMBITO OGGETTIVO A partire dal 30 aprile il sistema di Agenzia Entrate metterà a disposizione dei contribuenti i dati necessari per la trasmissione della dichiarazione modello 730/2025 anno 2024.	AMBITO SOGGETTIVO Questo adempimento si rivolge alle persone fisiche titolari di redditi da lavoro dipendente e pensionati, con la presenza di un sostituto di imposta. Per accedere alla dichiarazione i contribuenti possono utilizzare una delle tre modalità di autenticazione universali: - SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale); - CIE (Carta di Identità Elettronica); - CNS (Carta Nazionale dei Servizi).	

DOMANDA DI RIAMMISSIONE ROTTAMAZIONE-QUATER	SCADENZA: 30 aprile 2025
AMBITO OGGETTIVO I contribuenti che alla data del 31 dicembre 2024 sono decaduti dalla Rottamazione-<i>Quater</i> per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate da pagare possono essere riammessi alla definizione agevolata, previa presentazione di apposita istanza entro la data del 30 aprile 2025. Nella domanda è necessario indicare, oltre ai debiti per i quali è possibile richiedere la riammissione, anche il numero di rate con le quali si intende effettuare il pagamento, ossia: • in un'unica rata, entro il termine del 31 luglio 2025 oppure • fino a un numero massimo di dieci rate consecutive, di pari importo, con scadenza, rispettivamente, le prime due, il 31 luglio 2025 e il 30 novembre 2025 e le successive, il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2026 e 2027. È possibile presentare la domanda di riammissione per le cartelle o gli avvisi, già oggetto di un piano di pagamento della Rottamazione-<i>Quater</i>, solo se: • non sono state versate una o più rate del piano di pagamento agevolato (in scadenza sino alla data del 31 dicembre 2024), oppure non è stato effettuato alcun pagamento; • il versamento è stato effettuato con un ritardo superiore al termine di tolleranza previsto (ossia dopo 5 giorni), ovvero per un importo inferiore a quello dovuto, per almeno una rata del piano di pagamento agevolato. Non rientrano nella riammissione alla definizione agevolata i debiti per i quali i relativi piani di pagamento risultano regolari con i versamenti delle rate in scadenza sino alla data del 31 dicembre 2024; per tali debiti, i contribuenti devono continuare a rispettare le scadenze di pagamento indicate nelle comunicazioni delle somme dovute già in loro possesso, al fine di non perdere i benefici della definizione agevolata.	AMBITO SOGGETTIVO Tale adempimento si rivolge ai contribuenti che alla data del 31 dicembre 2024 sono decaduti dalla Rottamazione-<i>Quater</i> per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate da pagare.

VERSAMENTO RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E AUTONOMO		SCADENZA: 16 maggio 2025
AMBITO OGGETTIVO Versamento delle ritenute operate nel mese di aprile 2025 riguardo: • Redditi da lavoro autonomo; • Redditi da lavoro dipendente; • Utilizzazioni di marchi e opere dell'ingegno; • Provvigioni nei confronti di agenti/rappresentanti; • Prestazioni rese nei confronti di condomini. Vengono altresì inclusi i contributi sui redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nel mese di aprile 2025.	AMBITO SOGGETTIVO Datori di lavoro, condomini e sostituti di imposta che hanno corrisposto nel mese di aprile 2025 dei redditi di cui sopra.	REGIME SANZIONATORIO / RAVVEDIMENTO OPEROSO Per le ritenute d'acconto di cui sopra risulta applicabile l'istituto del ravvedimento operoso, come precedentemente evidenziato. Per i contributi Inps, al contrario, lo stesso non è utilizzabile.
IN SINTESI: Nell'erogazione dei redditi indicati riguardanti il mese di aprile 2025, il soggetto erogante riveste la qualifica di sostituto di imposta, con l'obbligo in capo allo stesso di versare le relative ritenute entro la scadenza indicata.		

CONTRIBUTI INPS AR.CO		SCADENZA: 16 maggio 2025
AMBITO OGGETTIVO Versamento della prima rata dei contributi Inps fissi sul reddito minimale relativi la gestione Inps Artigiani-commercianti. Il periodo di riferimento è corrispondente al primo trimestre 2025.	AMBITO SOGGETTIVO Devono versare questi importi i soggetti titolari iscritti alla gestione Artigiani Commercianti Inps nel corrispondente periodo di riferimento. Ricordiamo che: • i contribuenti forfettari possono fruire di una decontribuzione pari al 33% rispetto l'importo originario; • i soggetti titolari di pensione ultra 65enni iscritti alla gestione Artigiani Commercianti possono fruire di uno sgravio contributivo Inps pari al 50%.	REGIME SANZIONATORIO / RAVVEDIMENTO OPEROSO Con riferimento ai contributi Inps non è previsto l'istituto del ravvedimento operoso.
IN SINTESI: I contribuenti titolari di attività devono versare entro questa scadenza i contributi Inps "fissi" alla gestione artigiani commercianti. Questi contributi, calcolati sul reddito minimale, sono indipendenti dal fatturato o dal reddito dell'attività medesima.		

AUTOLIQUIDAZIONE INAIL		SCADENZA: 16 maggio 2025
AMBITO OGGETTIVO Versamento della seconda rata dell'autoliquidazione Inail 2025, nel caso in cui il contribuente avesse optato per il pagamento rateale. Ricordiamo che in quest'ultimo caso è ammessa la rateazione in un numero massimo di 4 rate annuali alle scadenze del 16 febbraio 2025 – 16 maggio 2025 – 20 agosto 2025 – 16 novembre 2025.	AMBITO SOGGETTIVO I soggetti titolari artigiani e/o i soggetti titolari di impresa e aventi lavoratori dipendenti.	REGIME SANZIONATORIO / RAVVEDIMENTO OPEROSO Con riferimento ai contributi Inail non è previsto l'istituto del ravvedimento operoso
IN SINTESI: I soggetti titolari artigiani e/o i soggetti titolari di impresa e aventi lavoratori dipendenti devono obbligatoriamente iscriversi ai fini Inail e procedere con il calcolo dell'autoliquidazione Inail su base annuale. Quest'ultima può essere poi versata in un'unica soluzione, ovvero in un massimo di n. 4 rate annuali di pari importo.		

LIQUIDAZIONE IVA		SCADENZA: 16 maggio 2025
AMBITO OGGETTIVO Liquidazione e versamento dell'Iva mensile relativa alle operazioni effettuate nel mese di aprile 2025 (per i contribuenti mensili), ovvero primo trimestre 2025 (per i contribuenti trimestrali).	AMBITO SOGGETTIVO Sono interessati dall'adempimento tutti i contribuenti che determinano l'Iva in forma mensile/trimestrale.	REGIME SANZIONATORIO / RAVVEDIMENTO OPEROSO Risulta applicabile l'istituto del ravvedimento operoso.
IN SINTESI: Il versamento dell'Iva deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento. Tuttavia, possono optare per la liquidazione Iva trimestrale quei contribuenti che nell'anno di imposta precedente abbiamo realizzato un volume d'affari: • non superiore a Euro 500.000 nel caso di prestazioni di servizi; • non superiore a Euro 800.000 nel caso di altre attività. I contribuenti trimestrali per opzione possono quindi liquidare l'imposta entro il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento, con maggiorazione a titolo di interesse pari all'1%.		

PRESENTAZIONE ELENCHI INTRASTAT		SCADENZA: 26 maggio 2025
AMBITO OGGETTIVO Elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie registrate o soggette a registrazione, da parte dei soggetti passivi, per i seguenti periodi: • Mese di aprile 2025	AMBITO SOGGETTIVO Sono interessati da questo adempimento tutti gli operatori che effettuano operazioni intracomunitarie (cessioni di beni/prestazioni di servizi), ossia con soggetti passivi stabiliti in altro stato membro UE. I soggetti aderenti al regime forfettario compilano gli elenchi Intrastat con riferimento alle sole operazioni attive.	REGIME SANZIONATORIO / RAVVEDIMENTO OPEROSO Risulta applicabile l'istituto del ravvedimento operoso.

COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA PRIMO TRIMESTRE 2025		SCADENZA: 31 maggio 2025
AMBITO OGGETTIVO Comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche Iva effettuate nel primo trimestre 2025.	AMBITO SOGGETTIVO Sono interessati dal suddetto adempimento i soggetti passivi Iva (indipendentemente dal fatto che essi siano mensili o trimestrali), con esclusione di quelli non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva, ovvero all'effettuazione delle liquidazioni periodiche, salvo il caso in cui, nel corso dell'anno, non siano venute meno le condizioni di esonero. L'obbligo non sussiste nei casi di mancanza di dati da compilare, mentre permane nel caso di riporti di crediti da periodi precedenti.	REGIME SANZIONATORIO / RAVVEDIMENTO OPEROSO - Risulta applicabile l'istituto del ravvedimento operoso nel caso di trasmissione di dati incompleti, inesatti oppure omessi; - Nel caso di omessa, incompleta o infedele dichiarazione è prevista una sanzione da Euro 500 a Euro 2.000, ridotta alla metà nel caso di trasmissione dei dati nei 15 giorni successivi la scadenza di legge (ovvero nel medesimo termine è effettuata la trasmissione corretta e aggiornata dei dati).
IN SINTESI: I soggetti Iva sono tenuti alla trasmissione, entro questo termine, del modello LIPE, contenente i seguenti dati: • Ammontare complessivo delle operazioni attive e passive del 1°trimestre 2025; • Iva esigibile e/o detratta; • Totale dell'Iva a debito o credito scaturente dal periodo; • Eventuali crediti di imposta; Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali.		

ROTTAMAZIONE-QUATER VERSAMENTO DELLA RATA PER I SOGGETTI NON DECADUTI ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2024		SCADENZA: 31 maggio 2025
AMBITO OGGETTIVO I contribuenti di cui al punto successivo che hanno aderito alla Rottamazione-quater e hanno optato per il pagamento rateale, dovranno effettuare il versamento della rata scadente. Il legislatore prevede un «margine» di tolleranza di n. 5 giorni, di conseguenza il versamento è considerato tempestivo laddove effettuato entro la data del 9 giugno 2025 (considerando anche i giorni festivi).	AMBITO SOGGETTIVO La norma risale alla Legge di Bilancio 2023. In particolare, ci si rivolge ai contribuenti aventi debiti iscritti a ruolo presso Agenzia Entrate Riscossione e rientranti nel perimetro normativo. Tali contribuenti potevano presentare domanda per fruire del beneficio della c.d. Rottamazione-quater (azzeramento di sanzioni e interessi), avente come oggetto i carichi affidati all'Agente della Riscossione dalla data del 1° gennaio 2000 alla data del 30 giugno 2022.	

VERSAMENTO RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE/AUTONOMO		SCADENZA: 16 giugno 2025
AMBITO OGGETTIVO Versamento delle ritenute operate nel mese di maggio 2025 riguardo: • redditi da lavoro autonomo; • redditi da lavoro dipendente; • utilizzazioni di marchi e opere dell'ingegno; • provvigioni nei confronti di agenti/rappresentanti; • prestazioni rese nei confronti di condomini. Vengono altresì inclusi i contributi sui redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nel mese di maggio 2025.	AMBITO SOGGETTIVO Datori di lavoro, condomini e sostituti di imposta che hanno corrisposto nel mese di maggio 2025 dei redditi di cui sopra.	REGIME SANZIONATORIO / RAVVEDIMENTO OPEROSO Per le ritenute d'acconto di cui sopra risulta applicabile l'istituto del ravvedimento operoso, come precedentemente evidenziato. Per i contributi Inps, al contrario, lo stesso non è utilizzabile.
IN SINTESI: Nell'erogazione dei redditi indicati riguardanti il mese di maggio 2025, il soggetto erogante riveste la qualifica di sostituto di imposta, con l'obbligo in capo allo stesso di versare le relative ritenute entro la scadenza indicata.		

LIQUIDAZIONE IVA		SCADENZA: 16 giugno 2025
AMBITO OGGETTIVO • Liquidazione e versamento dell'Iva mensile relativa le operazioni effettuate nel mese di maggio 2025 (per i contribuenti mensili); • Liquidazione e versamento dell'Iva trimestrale derivante dalle operazioni effettuate nel quarto trimestre 2024 (per i contribuenti trimestrali), al netto dell'acconto Iva già versato. È prevista la possibilità di rateizzazione mensile del saldo Iva del quarto trimestre 2024, sino a un massimo di n. 10 rate, tramite versamento entro il giorno 16 di ogni mese (a partire da marzo 2025), sino alla data massima del 16 dicembre 2025.	AMBITO SOGGETTIVO Sono interessati dall'adempimento tutti i contribuenti che determinano l'Iva in forma mensile o trimestrale	REGIME SANZIONATORIO / RAVVEDIMENTO OPEROSO Risulta applicabile l'istituto del ravvedimento operoso.
IN SINTESI: Il versamento dell'Iva deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento. Tuttavia, possono optare per la liquidazione Iva trimestrale quei contribuenti che nell'anno di imposta precedente abbiamo realizzato un volume d'affari: • non superiore a Euro 500.000 nel caso di prestazioni di servizi; • non superiore a Euro 800.000 nel caso di altre attività. I contribuenti trimestrali per opzione possono quindi liquidare l'imposta entro il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento, con maggiorazione a titolo di interesse pari all'1%.		

VERSAMENTO ACCONTO IMU		SCADENZA: 16 giugno 2025
AMBITO OGGETTIVO - Liquidazione e versamento dell'acconto Imu dovuto dai contribuenti che sono proprietari di immobili rientranti tra i soggetti di cui al punto successivo. Essa è dovuta da chi è proprietario di: - fabbricati diversi dall'abitazione principale (dove si è stabilita la residenza anagrafica e la dimora fisica); - abitazioni principali signorili (ossia solo quelle accatastate nelle categorie "di lusso" A/1, A/8 e A/9); - aree fabbricabili; - terreni agricoli.	AMBITO SOGGETTIVO L'Imu è dovuta dai seguenti soggetti: - proprietari di fabbricati, aree fabbricabili e terreni; - titolari del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie; - coniuge assegnatario della casa coniugale a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (ma solo nel caso di abitazione "di lusso"); - locatari per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria; - concessionari nel caso di concessione di aree demaniali.	È prevista la possibilità di usufruire dell'istituto del ravvedimento operoso.

PRESENTAZIONE ELENCHI INTRASTAT MESE DI MAGGIO		SCADENZA: 25 giugno 2025
AMBITO OGGETTIVO Elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie registrate o soggette a registrazione, da parte dei soggetti passivi, per i seguenti periodi: Mese di maggio 2025	AMBITO SOGGETTIVO Sono interessati da questo adempimento tutti gli operatori che effettuano operazioni intracomunitarie (cessioni di beni/prestazioni di servizi), ossia con soggetti passivi stabiliti in altro stato membro UE. I soggetti aderenti al regime forfettario compilano gli elenchi Intrastat con riferimento alle sole operazioni attive.	Risulta applicabile l'istituto del ravvedimento operoso.

La riammissione alle Rottamazione-*Quater* entro il prossimo 30 aprile



A cura di Luca Malaman

La legge n. 15/2025 di conversione del decreto “Milleproroghe” prevede che i contribuenti che al 31 dicembre 2024 avevano piani di pagamento decaduti dalla definizione agevolata possano esservi riammessi.

LA ROTTAMAZIONE-QUATER

La Rottamazione-*Quater* dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, per i contribuenti che vi hanno aderito entro il 30 giugno 2023, consente di versare solo l'importo dovuto a titolo di capitale e quello dovuto a titolo di rimborso spese per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica. Non sono invece da corrispondere le somme dovute a titolo di sanzioni, interessi iscritti a ruolo, interessi di mora e aggio. Per quanto riguarda i debiti relativi alle multe stradali o ad altre sanzioni amministrative, non sono da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi e aggio.

IL NUOVO DECRETO MILLEPROROGHE

Limitatamente ai debiti compresi nelle dichiarazioni a suo tempo effettuate per aderire alla “Rottamazione-*Quater*”, i contribuenti che alla data del 31 dicembre 2024 sono decaduti dalla definizione agevolata a seguito del mancato, insufficiente o tardivo versamento di quanto dovuto alle scadenze previste, possono essere riammessi presentando entro il 30 aprile 2025 una nuova richiesta.

Nella domanda il contribuente dovrà scegliere se pagare in un'unica soluzione, entro il 31 luglio 2025, o in un numero massimo di 10 rate di pari importo.

Le scadenze delle rate sono:

1 o UNICA RATA	31/07/2025
2	30/11/2025
3	28/02/2026
4	31/05/2026
5	31/07/2026
6	30/11/2026
7	28/02/2027
8	31/05/2027
9	31/07/2027
10	30/11/2027

Non possono beneficiare della riammissione i contribuenti che risultano in regola con i versamenti delle rate della Rottamazione-*Quater* in scadenza fino al 31 dicembre 2024.

Nel caso in cui un contribuente non abbia provveduto al pagamento della settima rata della rottamazione entro il 28 febbraio scorso, non potrà beneficiare della riammissione alla definizione agevolata, poiché nel 2024 risultava in regola con i pagamenti.

PROCEDURA DI RIAMMISSIONE

La richiesta di riammissione alla Rottamazione-*Quater* deve essere presentata con modalità telematiche entro il 30 aprile 2025 utilizzando il servizio “Riammissione Rottamazione-*quater*” sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it. La procedura può essere eseguita sia nell’area riservata che nell’area pubblica del sito.

1) **area riservata:** la richiesta di riammissione è immediata e non è necessario allegare la documentazione di riconoscimento.

Nella sezione Definizione agevolata, tramite il servizio “Riammissione Rottamazione-*quater*”, è possibile selezionare direttamente le cartelle e gli avvisi che si vogliono includere nella domanda di riammissione tra quelle che vengono proposte automaticamente, indicando poi il numero di rate in cui si vuole effettuare il pagamento.

Il servizio propone solo le cartelle e gli avvisi relativi ai debiti già oggetto di «Rottamazione-*quater*» per i quali ricorrono i presupposti per la riammissione.

2) **area pubblica:** è necessario compilare il form online, inserire il numero della Comunicazione delle somme dovute nella quale erano ricomprese le cartelle e gli avvisi per i quali si sta chiedendo la riammissione e il numero di tali cartelle/avvisi e successivamente indicare in quante rate si intende effettuare il pagamento e allegare la documentazione di riconoscimento.

ESITO DELLA RICHIESTA

A completamento della procedura, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione invierà entro il 30 giugno 2025 una comunicazione con l’ammontare delle somme dovute e i moduli di pagamento in base al piano di rate scelto in fase di domanda di riammissione.

CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE

L’adesione al concordato preventivo biennale è possibile esclusivamente per i contribuenti che si trovino in condizione di regolarità fiscale e contributiva dei versamenti.

Non possono infatti accedere al concordato preventivo biennale i contribuenti che, con riferimento ai debiti divenuti definitivi alla data del 31 dicembre del periodo d’imposta antecedente a quelli di efficacia dell’adesione, abbiano debiti erariali o contributivi scaduti, compresi sanzioni ed interessi, per una somma pari o superiore a euro 5.000.

La successiva perdita della condizione di regolarità costituisce una causa di decadenza, da segnalare nel quadro CP del modello Redditi, in relazione alla quale il concordato cessa di avere efficacia per entrambi i periodi d’imposta.

Non rilevano i debiti erariali e contributivi che alla data di esercizio dell’adesione al concordato preventivo bien-

nale erano oggetto di un provvedimento di sospensione giudiziale o amministrativa e quelli ricompresi in piani di rateazione: in questi casi il concordato decade automaticamente al venir meno degli effetti di queste procedure di definizione agevolata.

Con l'adesione alla Rottamazione-*Quater*, limitatamente ai carichi definiti, il contribuente conquista la regolarità fiscale necessaria per aderire al concordato preventivo biennale.

La decadenza della Rottamazione-*Quater*, a causa di omesso o tardivo versamento di una delle rate del piano, determina la decadenza del concordato preventivo biennale se il debito residuo alla data di inefficacia della definizione agevolata è pari o superiore alla soglia di euro 5.000.

La procedura di riammissione alla Rottamazione fa sì che la decadenza temporanea del piano di versamento non abbia conseguenze ai fini del concordato preventivo biennale.

DURC

L'Inail ha chiarito che, presentando la dichiarazione di adesione entro il 30 aprile 2025, i debitori riammessi potranno ottenere un DURC, da considerarsi provvisorio.

In caso di mancato o insufficiente o tardivo versamento delle rate tutti i Durc rilasciati a seguito della presentazione della dichiarazione di adesione saranno annullati dagli Enti preposti alla verifica.

ALTRI EFFETTI DELLA DOMANDA DI RIAMMISSIONE

Con la domanda di riammissione alla Rottamazione-*Quater* sono inibite nuove azioni esecutive e non possono proseguire quelle precedentemente avviate.

Non possono essere adottati nuovi fermi ed ipoteche, pur rimanendo in essere quelli presenti alla domanda di riammissione.

Sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza relativi ai carichi definibili.

L'iter di approvazione del bilancio di esercizio



A cura di Francesca Iula

Il bilancio percorre un iter obbligatorio prima di essere approvato: redazione del progetto di bilancio, trasmissione all'organo di controllo, ove presente, deposito del bilancio presso la sede sociale per la presa visione da parte dei soci, approvazione da parte dell'assemblea dei soci. In questo articolo vengono ripercorse le tappe fondamentali dell'approvazione del bilancio con l'identificazione degli adempimenti societari necessari, che terminano con l'assemblea dei soci e la pubblicazione presso il registro delle imprese.

Le **società di capitali** devono approvare il **bilancio entro** 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, e cioè entro il **30 aprile 2025**.

È possibile, tuttavia, nei casi consentiti dalla legge, che le società si avvalgano della facoltà di approvare il bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Tale termine più lungo, detto anche termine prorogato straordinario, cade il 29 giugno 2025.

Successivamente, entro 30 giorni dall'approvazione, il bilancio deve essere depositato, con i relativi documenti allegati ed il verbale di approvazione, presso il Registro delle Imprese.

Prima di essere approvato il bilancio percorre un iter obbligatorio, ossia:

- **redazione del progetto di bilancio** e della Relazione sulla gestione
- **trasmissione all'organo di controllo**, ove presente
- **deposito** presso la **sede sociale** per la presa visione da parte dei soci
- **approvazione** da parte **dell'assemblea dei soci**

APPROVAZIONE ENTRO 180 GIORNI DAL TERMINE DELL'ESERCIZIO ("TERMINE STRAORDINARIO", "TERMINE PROROGATO" PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO)

Il codice civile (art. 2364 c.c. per le Spa, art. 2478-bis c.c. per le Srl), prevede la possibilità di approvare il bilancio avvalendosi del più lungo termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, ove previsto dallo Statuto, se ricorrono le seguenti condizioni:

- società tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- sussistenza di particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

Le particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società, che non hanno consentito l'approvazione nel termine ordinario, devono essere riconosciute dagli amministratori con specifica delibera (o con cosiddetta «determinazione» dell'Amministratore Unico») da adottarsi prima del termine ordinario dei 120 giorni. Gli amministratori devono inoltre dare notizia della proroga, segnalando le ragioni, nella relazione sulla gestione (per le società che redigono il bilancio in forma micro e abbreviata tale informazione sarà resa e motivata nella nota

integrativa). Anche il verbale di approvazione del bilancio deve dare notizia di tale scelta.

I sindaci, se presenti, dovranno verificare da un lato la sussistenza di una valida causa che abbia portato al differimento del termine dell'approvazione e dall'altro che tale causa venga indicata nella relazione degli amministratori. Tra le possibili situazioni che possono dare origine a un differimento dell'approvazione del bilancio si riportano ad esempio:

- la presenza di sedi secondarie, anche estere, che richiedono maggiore tempo per determinare i valori di bilancio;
- adozione del sistema di tassazione di gruppo (consolidato nazionale o mondiale) previsto dagli artt. 117 ss. del TUIR;
- partecipazione della società ad operazioni straordinarie o di ristrutturazione aziendale;
- dimissioni degli amministratori a ridosso del termine ordinario di convocazione dell'assemblea;
- modifiche legislative che impongono l'adozione di nuovi principi contabili;
- presenza di partecipazioni societarie nell'attivo dello stato patrimoniale da valutare con il metodo del patrimonio netto;
- creazione di patrimoni destinati a specifici affari, ai sensi degli artt. 2447-bis e 2447-septies c.c..

Il differimento del termine di approvazione del bilancio influisce sulla scadenza del versamento delle imposte IRES e IRAP.

Le società che approvano il bilancio nel termine ordinario devono versare le imposte entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta (cioè entro il 30/06 per i soggetti solari).

I soggetti IRES che invece approvano il bilancio avvalendosi del termine più lungo, devono versare le imposte entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio (se l'approvazione del bilancio avviene il 29/06, la scadenza delle imposte sarà il 31/07; si noti che quest'anno il 31/07 cade di domenica e la scadenza slitta al 01/08).

IL PROGETTO DI BILANCIO

Gli amministratori delle società di capitali devono redigere annualmente il **progetto di bilancio**, che sarà formato da diversi documenti, a seconda che la società sia tenuta alla redazione del Bilancio Micro, Abbreviato o Ordinario. La scelta dell'una o dell'altra tipologia di bilancio va verificata rispetto al superamento, per due esercizi consecutivi, di due dei tre parametri citati nella tabella sottostante: Totale attivo, Totale ricavi e numero medio dei dipendenti.

PARAMETRI	ORDINARIO	ABBREVIATO (art. 2435-bis)	MICRO (art. 2435-ter)
Totale attivo	> 5.500.000	non > 5.500.000	non > 220.000
Totale ricavi	> 11.000.000	non > 11.000.000	non > 440.000
n. medio dipendenti	> 50	non > 50	non > 5

Tra le novità di rilievo in vigore dall'anno 2024 si evidenzia l'aumento delle soglie del totale attivo e del totale ricavi per la redazione dei bilanci in forma Abbreviata e in forma Micro, a seguito dell'introduzione del DLgs. 125/2024, che ha così ampliato l'accesso alle semplificazioni.

I limiti sono stati innalzati nel modo seguente:

- per la redazione dei bilanci Abbreviati il totale dell'attivo dello Stato patrimoniale è passato da 4.400.000 euro a 5.500.000 euro e il totale dei Ricavi delle vendite e delle prestazioni è passato da 8.800.000 euro a 11.000.000 euro;
 - per la redazione dei bilanci Micro il totale dell'attivo dello Stato patrimoniale è passato da 175.000 euro a 220.000 euro e il totale dei Ricavi delle vendite e delle prestazioni è passato da 350.000 euro a 440.000 euro.
- Il D.Lgs. 125/2024 che ha innalzato i suddetti limiti non contiene una specifica norma di decorrenza, per cui non è chiaro se l'aumento delle soglie valga dall'anno 2024 in poi o se si possa considerare valido anche per le annualità precedenti.

A tal proposito si può fare riferimento all'articolo 2, direttiva 2023/2775/Ue, secondo la quale gli Stati membri devono adeguare i parametri ai nuovi criteri dimensionali a decorrere dagli esercizi finanziari che hanno inizio dall'1.1.2024 o in data successiva.

Non c'è dubbio che le società costituite nel 2024 possano adottare il bilancio d'esercizio 2024 in forma abbreviata, oppure in forma micro, se non superano due dei nuovi limiti maggiorati nel primo anno di esercizio.

Per le società in attività possono invece essere valutate due diverse interpretazioni:

- *Applicazione retroattiva dei nuovi parametri*: i limiti dimensionali maggiorati vengono calcolati anche per gli esercizi precedenti a quello di entrata in vigore della norma (già nel passato, in un caso analogo, la prassi aveva ammesso la possibilità di applicare retroattivamente i nuovi parametri; vedasi documento CNDCEC 14.1.2009 e documento CNDCEC 15.4.2009).
- *Applicazione prospettica dei nuovi parametri*: i nuovi limiti vengono considerati validi dall'esercizio 2024 e seguenti (sempre con riferimento a un caso analogo nel passato, Assonime con circolare n. 9/2009 aveva escluso la possibilità di applicare retroattivamente i "limiti maggiorati").

Nella seguente tabella si dettagliano i documenti che compongono il "progetto di bilancio" relativamente alle tre tipologie di bilancio che possono essere adottate dalle società.

DOCUMENTI CHE COMPONGONO IL PROGETTO DI BILANCIO	ORDINARIO	ABBREVIATO (art. 2435-bis)	MICRO (art. 2435-ter)
Stato Patrimoniale e Conto Economico	SI	SI (schema semplificato)	SI (schema semplificato)
Nota integrativa	SI	SI (semplificata)	NO
Rendiconto finanziario	SI	NO	NO
Relazione sulla gestione	SI	NO	NO

In sostanza per i bilanci Micro e Abbreviati non sono obbligatori il rendiconto finanziario e la relazione sulla gestione (che invece costituiscono documenti obbligatori per i bilanci Ordinari).

Per i bilanci Micro non viene predisposta la Nota Integrativa e si dovranno solo indicare alcune informazioni in calce allo Stato Patrimoniale. Per i bilanci Abbreviati l'informativa da prestare in Nota Integrativa è molto più semplificata rispetto a quella prevista per i bilanci Ordinari.

Il progetto di bilancio contiene inoltre la situazione economica e patrimoniale una volta ultimate le scritture con-

tabili di assestamento, e contabilizzate le imposte di esercizio. Le scritture di assestamento sono le registrazioni contabili che si riferiscono a «quei fatti positivi e/o negativi che evidenziano condizioni già esistenti alla data di riferimento del bilancio, ma che si manifestano solo dopo la chiusura dell'esercizio e che richiedono modifiche ai valori delle attività e passività in bilancio, in conformità al postulato della competenza».

Il termine ultimo entro il quale deve verificarsi il fatto al fine di essere contabilizzato tra le scritture di assestamento è la data di redazione del progetto di bilancio d'esercizio da parte degli amministratori che viene individuato in 30 giorni prima della data dell'adunanza dei soci per l'approvazione del bilancio, se è previsto l'organo di controllo, o in 15 giorni prima della data dell'adunanza dei soci, se l'organo di controllo non è presente. Qualora l'evento fosse di particolare rilevanza, esso dovrebbe essere tenuto in considerazione anche successivamente, e comunque entro la data di approvazione del bilancio da parte dell'assemblea dei soci.

Infine tra i documenti obbligatori che compongono il progetto di bilancio in forma Ordinaria è prevista la **relazione sulla gestione** (ai sensi dell'art. 2428 del c.c.). Essa viene redatta dall'organo amministrativo e consiste in un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società e dell'andamento e del risultato della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti, nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta.

Tale relazione contiene gli indicatori di risultato finanziari e (se del caso) quelli non finanziari pertinenti all'attività specifica della società, coerenti con l'entità e la complessità degli affari, comprese le informazioni attinenti all'ambiente e al personale, nella misura necessaria alla comprensione della situazione della società e dell'andamento della gestione.

Qualora un membro del consiglio di amministrazione non sia d'accordo o non voglia approvare il progetto di bilancio, appare opportuno che detto dissenso sia trascritto sul libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio.

In questo modo l'amministratore potrà invocare il dettato dell'articolo 2392 c.c., secondo il quale la responsabilità per gli atti o le omissioni degli amministratori non si estende a quello tra essi che, essendo immune da colpa, abbia fatto annotare senza ritardo il suo dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio, dandone immediata notizia per iscritto al presidente del collegio sindacale.

LA PROCEDURA DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO IN PRESENZA DELL'ORGANO DI CONTROLLO

Quando è obbligatorio l'organo di controllo nelle Srl

L'art. 2477 c.c., "Sindaco e revisione legale dei conti", consente ai soci di S.r.l. di nominare:

- un sindaco unico (se l'atto costitutivo prevede espressamente la nomina di un organo collegiale, prima caso si rende necessario una modifica dell'atto costitutivo);
- il collegio sindacale;
- un soggetto esterno: il revisore legale dei conti o la società di revisione legale).

La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria per le società che:

- sono tenute a redigere il bilancio consolidato;
- controllano una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- hanno superato per 2 esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:
 - totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.000.000 di Euro;
 - ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4.000.000 di Euro;
 - dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità.

Se nella società è presente l'organo di controllo, il progetto di bilancio deve essere consegnato allo stesso **almeno 30 giorni** prima rispetto alla data dell'adunanza dei soci. Come già anticipato, in questa casistica, il progetto di bilancio deve essere pronto quando viene consegnato all'organo di controllo, momento che rappresenta anche il termine ultimo entro cui considerare quei fatti che vengono assunti tra le scritture di assestamento.

Il progetto di bilancio corredato dalla relazione sulla gestione, e dalla relazione dell'organo di controllo deve essere depositato **presso la sede della società, nei 15 giorni precedenti** la data dell'assemblea, affinché i soci possano prenderne visione con congruo anticipo.

A questi documenti si dovranno aggiungere la copia integrale dell'ultimo bilancio delle società controllate e prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società collegate, se presenti.

Si ricorda che il mancato o tardivo deposito del progetto di bilancio presso la sede sociale determina l'annullabilità della delibera assembleare.

Di seguito si veda la tabella riassuntiva dell'iter di approvazione con indicate le varie scadenze a seconda che il bilancio venga approvato secondo il termine ordinario (30 aprile) o secondo il termine prorogato ai 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio (29 giugno).

ADEMPIMENTO	SCADENZA	TERMINE ORDINARIO	TERMINE PROROGATO
Redazione del progetto di bilancio	Almeno 30 gg. Prima dell'assemblea	31 MARZO	30 MAGGIO
Deposito del progetto e relazione dell'organo di controllo in società	Almeno 15 gg. Prima dell'assemblea	15 APRILE	14 GIUGNO
Assemblea per l'approvazione	Entro 120 gg. (o 180) dalla chiusura dell'esercizio	30 APRILE	29 GIUGNO
Deposito del bilancio presso il Registro Imprese	Entro 30 gg. dall'approvazione del bilancio	30 MAGGIO	29 LUGLIO

LA PROCEDURA DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO IN ASSENZA DELL'ORGANO DI CONTROLLO

Se nella società non è presente l'organo di controllo (Srl di minori dimensioni) l'iter di approvazione del bilancio inizia dal deposito del progetto di bilancio presso la sede sociale.

Come già anticipato, in questa casistica, il progetto di bilancio deve essere pronto 15 giorni prima della data dell'adunanza dei soci, momento che rappresenta anche il termine ultimo entro cui considerare quei fatti che vengono assunti tra le scritture di assestamento, mancando la fase della trasmissione del progetto di bilancio all'organo di controllo.

Di seguito si veda la tabella riassuntiva dell'iter di approvazione con indicate le varie scadenze a seconda che il bilancio venga approvato secondo il termine ordinario (30 aprile) o secondo il termine prorogato ai 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio (29 giugno).

ADEMPIMENTO	SCADENZA	TERMINE ORDINARIO	TERMINE PROROGATO
Redazione del progetto di bilancio e deposito presso la sede sociale	Almeno 15 gg. Prima dell'assemblea	15 APRILE	14 GIUGNO
Assemblea per l'approvazione	Entro 120 gg. (o 180) dalla chiusura dell'esercizio	30 APRILE	29 GIUGNO
Deposito del bilancio presso il Registro Imprese	Entro 30 gg. dall'approvazione del bilancio	30 MAGGIO	29 LUGLIO

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO (TERMINE ORDINARIO E TERMINE PROROGATO) – REGOLE GENERALI

L'assemblea è convocata nel Comune dove ha sede la società (o dove diversamente previsto dallo Statuto). A seconda dell'organizzazione della società di capitali, viene convocata dall'amministratore unico, o dal consiglio di amministrazione, oppure dal consiglio di gestione, mediante avviso contenente l'indicazione del:

- giorno;
- ora;
- luogo dell'adunanza;
- delle materie da trattare, ossia l'ordine del giorno.

Il Decreto Milleproroghe 2025 ha prorogato fino al 31.12.2025, la possibilità di svolgimento delle assemblee mediante mezzi di telecomunicazione (audio-video conferenza), a prescindere da diverse disposizioni statutarie. Le videoconferenze devono garantire l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto.

In sintesi, fino al 31 dicembre 2025, sarà la possibile:

- il voto a distanza (elettronico o per corrispondenza e l'intervento in assemblea con mezzi di telecomunicazioni) per le società, le cooperative e le mutue assicuratrici anche derogando alle disposizioni statutarie,
- lo svolgimento delle assemblee da remoto garantendo l'identificazione dei partecipanti e la loro partecipazione
- l'esercizio del diritto di voto, senza che presidente, segretario o notaio siano nello stesso luogo.

In merito alla convocazione dell'assemblea, in caso di inadempimento degli amministratori, la stessa va effettuata da parte del collegio sindacale. L'omessa convocazione o la semplice tardiva convocazione possono essere considerate giusta causa di revoca degli amministratori, nonché dei sindaci, qualora questi ultimi non si siano sostituiti agli amministratori in merito a questo adempimento.

Nell'ambito dell'assemblea di approvazione del bilancio può essere eventualmente deliberata la **distribuzione di utili**.

Se il risultato di esercizio è invece una perdita, l'assemblea sarà chiamata ad esprimersi circa l'eventuale copertura. In caso di perdite di rilevante ammontare, che eccedono i limiti previsti dagli articoli 2446, 2447, 2482-bis e 2482-ter, rispetto al valore del capitale sociale, scattano ulteriori adempimenti in capo agli amministratori ed all'assemblea dei soci.

In caso di approvazione del bilancio con contestuale distribuzione dei dividendi, il relativo verbale assembleare è soggetto all'obbligo di registrazione in termine fisso decorrente dalla data di riunione assembleare, con il pagamento dell'imposta di registro in misura fissa pari a € 200,00 da effettuarsi entro 20 giorni dalla data dell'assemblea con modello F23.

Sempre entro 20 giorni dalla data di approvazione del bilancio con distribuzione del dividendo deve essere depositato il relativo verbale, in duplice copia con le necessarie marche da bollo, presso l'Agenzia delle Entrate. Alla pratica di deposito del bilancio deve essere allegato il verbale registrato. Se l'Ufficio del Registro dell'Agenzia delle Entrate non rilascia in tempo utile il verbale con gli estremi di registrazione, deve essere allegata alla pratica una dichiarazione firmata digitalmente in cui viene indicata la data e l'Ufficio presso cui si è registrato il verbale, oppure la copia dell'avvenuta presentazione.

A) NORMATIVA SPECIFICA PER LA CONVOCAZIONE DELLE ASSEMBLEE DI SPA E SAPA (ART. 2366 C.C.)

L'assemblea dei soci è convocata dall'amministratore unico, dal consiglio di amministrazione o dal consiglio di gestione, mediante avviso, che deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare (ossia il cosiddetto ordine del giorno), **almeno 15 giorni prima** di quello fissato per l'assemblea:

- sulla Gazzetta Ufficiale;
- oppure su almeno un quotidiano indicato nello statuto.

Per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, le modalità di pubblicazione sono definite dalle leggi speciali.

Per le società che invece non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, se lo Statuto lo prevede, è possibile la convocazione dell'assemblea entro un termine temporale ridotto a **8 giorni** prima della data fissata di assemblea, a condizione che l'avviso sia comunicato ai soci utilizzando mezzi che garantiscono la certezza dell'avvenuto ricevimento da parte loro, come ad esempio può essere:

- lettera raccomandata;
- lettera consegnata a mano con firma di ricevuta;
- fax o messaggio di posta elettronica inviati al recapito del socio, il quale rilascia l'attestazione di
- ricevimento attraverso l'uso di mezzi elettronici.

Il bilancio può essere approvato anche dall'assemblea riunitasi in seconda convocazione, così come previsto dall'articolo 2369, che recita espressamente *“Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione. Questa non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima”*.

Relativamente al termine per l'approvazione del bilancio di una Spa, secondo la dottrina prevalente, il termine ordinario di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale è riferito alla data della prima convocazione dell'assemblea. Si ritiene, quindi, possibile convocare l'assemblea in seconda convocazione anche oltre il termine di 120 giorni.

Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso, l'assemblea deve essere riconvocata entro 30 giorni dalla data della prima convocazione.

Nel silenzio del codice civile, si ritiene che le conclusioni esposte con riferimento alle Spa siano applicabili anche per le Srl; in tal caso, però, la seconda convocazione è possibile se prevista nello Statuto.

B) NORMATIVA SPECIFICA PER LA CONVOCAZIONE DELLE ASSEMBLEE DELLE SRL (ART. 2479-BIS C.C.)

Nell'ambito delle Srl è lo Statuto che determina i modi di convocazione dell'assemblea dei soci, tali da assicurare la tempestiva informazione ai soci sugli argomenti da trattare.

In mancanza di una specifica disposizione nello Statuto la convocazione è effettuata mediante lettera raccomandata spedita ai soci, **almeno otto giorni** prima dell'adunanza, nel domicilio risultante dal registro delle imprese. In mancanza della formalità previste per la convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita, quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.

In questa ipotesi "ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato".

Anche nelle Srl è possibile l'approvazione nell'assemblea riunitasi in seconda convocazione, ma tale possibilità di una seconda, eventuale, convocazione dell'assemblea deve essere espressamente prevista dallo Statuto.

Per le Srl l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili può essere adottata, oltre che dall'assemblea dei soci, anche con decisione dei soci, mediante consultazione "scritta" o sulla base del consenso espresso per iscritto, se ciò risulta espressamente previsto dallo Statuto. In tal caso, dai documenti sottoscritti dai soci devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

DEPOSITO DEL BILANCIO PRESSO IL REGISTRO IMPRESE

Dopo l'approvazione del bilancio, si arriva all'ultima fase, che consiste nel **deposito telematico** presso il Registro delle Imprese, entro 30 giorni dall'approvazione, dei seguenti documenti:

- Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa in formato XBRL
- verbale di approvazione dell'assemblea, relazione degli amministratori, relazione dell'organo di controllo in formato PDF/A-1.

Nella pratica di deposito di bilancio per le Spa non quotate, Sapa e Consortili per azioni dovrà essere allegato anche l'elenco soci, attraverso l'intercalare S, se è variato rispetto alla situazione esistente alla data di approvazione del bilancio dell'esercizio precedente. Qualora non ci siano variazioni dovute a trasferimenti di azioni o aumento/riduzione del capitale sociale ovvero altre operazioni sulle azioni, occorrerà riconfermare l'elenco soci dell'esercizio precedente selezionando l'apposito "flag" della modulistica.

Diversamente le Srl, le Società consortili a r.l., e le Spa quotate non devono depositare l'elenco soci, contestualmente al bilancio d'esercizio.

Con quest'ultima fase il bilancio diventa pubblico e terminano gli adempimenti previsti dall'iter di approvazione del bilancio.

Le novità per il Modello 730/2025



A cura di DRC Network

QUADRO DI RIFERIMENTO	RIGO DI RIFERIMENTO	DESCRIZIONE NOVITÀ
NOVITÀ NORMATIVE 730	<i>Nuovi Quadri</i>	Il 730/2025 si estende ad una platea sempre maggiore di contribuenti, avvicinandosi sempre di più al Modello Redditi: da quest'anno, infatti, vengono introdotti i Quadri M e T, utilizzabili rispettivamente: • Quadro M - con riferimento a redditi a tassazione separata, ad imposta sostitutiva e all'opzione per l'imposta sostitutiva pensionati esteri, oltre alla rivalutazione dei terreni, riscatti del contratto per premi di assicurazioni sulla vita e pignoramento presso terzi; • Quadro T – riferito a plusvalenze assoggettate a imposta sostitutiva del 20 per cento e/o del 26 per cento, ad esempio cessione di partecipazioni qualificate e/o da cessione di partecipazioni in paesi a regime fiscale privilegiato o di OICR immobiliari esteri e/o da cessione di crypto-attività del 26%.
	<i>Proventi erogati dal GSE e presenti all'interno del precompilato</i>	A seguito dell'introduzione del Decreto MEF 21 gennaio 2025, il Gestore dei Servizi energetici Spa (GSE) è tenuto, a partire dall'anno d'imposta 2024, a comunicare all'Agenzia delle Entrate, i dati riguardanti i proventi, erogati alle persone fisiche, derivanti dalla cessione dell'energia prodotta in eccedenza e non autoconsumata a seguito dell'utilizzo di impianti alimentati da energie rinnovabili con potenza fino a 20 kW, al fine dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata. Detti dati sono trasmessi a partire dal periodo d'imposta 2024 per i soggetti percettori persone fisiche e a partire dal periodo d'imposta 2025 nel caso in cui il soggetto percettore sia un condominio.
	<i>Documentazione da controllare ed esibire</i>	Rimangono invariate le disposizioni afferenti ai documenti che i contribuenti devono esibire e che vanno archiviati in vista dei controlli formali. Il contribuente che presenta ad un CAF/intermediario abilitato il Modello precompilato 730/2025 senza modifiche, non è tenuto ad esibire alcuna documentazione relativa agli oneri ivi inseriti (resta ferma la verifica dei requisiti soggettivi da parte dell'autorità finanziaria); al contrario, in caso di modifica o integrazione, andrà esibita tutta la documentazione relativa alle spese, con la sola eccezione della documentazione comprovante le spese sanitarie che non risultano modificate rispetto alla dichiarazione precompilata.
	<i>Casi di esonero o esclusione</i>	Viene aumentato a 8.500,00€ il limite di esonero per redditi da lavoro dipendente o assimilati; in questo caso il limite deve essere calcolato senza tenere conto del reddito derivante dall'abitazione principale e dalle sue pertinenze.

QUADRO DI RIFERIMENTO	RIGO DI RIFERIMENTO	DESCRIZIONE NOVITÀ
FRONTESPIZIO	<i>Domicilio fiscale al 1° gennaio 2025</i>	Le regole di compilazione di questo rigo non subiscono variazioni, ovvero va compilato solo se il Comune di residenza è diverso da quello al 1° gennaio 2024. Se la variazione è dovuta alla fusione, avvenuta anche per incorporazione, di comuni preesistenti, il rigo non va compilato. Se il comune in cui si risiede è stato istituito per fusione, e se tale comune ha deliberato aliquote dell'addizionale comunale all'Irpef differenziate per ciascuno dei territori dei comuni estinti, il rigo va compilato e nella casella "Fusione comuni" va indicato l'apposito codice identificativo dell'ex comune.
	<i>Sostituto d'imposta</i>	Viene confermata la possibilità per i dichiaranti di presentare il modello 730/2025 senza avvalersi del proprio sostituto, pur avendone uno. I contribuenti avranno quindi la possibilità di: - Chiedere il rimborso direttamente all'Agenzia delle Entrate, per cui sarà opportuno indicare i propri estremi bancari all'interno del proprio cassetto fiscale; - Versare in autonomia quanto dovuto mediante modello F24.
QUADRO A	<i>Redditi agrari</i>	Secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 192/2024, vengono ricompresi nell'ambito dei redditi agrari anche quelli derivanti dalla produzione di beni, anche immateriali, rinvenienti dalla coltivazione, allevamento e silvicoltura, che concorrono alla tutela dell'ambiente e alla lotta ai cambiamenti climatici.
	<i>Redditi dominicali</i>	Secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 192/2024, la determinazione del reddito dominicale per le colture prodotte utilizzando fabbricati deve avvenire mediante l'applicazione alla particella su cui insiste l'immobile della tariffa d'estimo più alta in vigore nella Provincia di riferimento, incrementata del 400%. In ogni caso, il reddito dominicale non può essere inferiore alla rendita catastale attribuita all'immobile destinato alle attività dirette alla produzione di vegetali.
	<i>Colonna 10</i>	La Colonna 10 va barrata nel caso di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale (IAP) iscritto nella previdenza agricola, per cui vengono introdotte importanti novità in materia di redditi dominicali e agrari. Per gli anni 2024 e 2025 i redditi dominicali e agrari concorrono, considerati congiuntamente, alla formazione del reddito complessivo nelle seguenti percentuali: 0% fino a 10.000,00€ 50% oltre i 10.000,00€ e fino ai 15.000,00€ 100% oltre i 15.000,00€ Se tale condizione è riferita solo ad una parte dell'anno (ad esempio variazioni di possesso o di utilizzo), sarà necessario compilare due distinti righi, barrando la casella "Continuazione" e la casella "Coltivatore diretto o IAP"; quest'ultima solo nel rigo relativo al periodo nel quale si è verificata tale condizione.

QUADRO DI RIFERIMENTO	RIGO DI RIFERIMENTO	DESCRIZIONE NOVITÀ
QUADRO A	<i>Colonna 11</i>	Viene introdotta la Colonna 11, rivolta alla produzione di vegetali. Occorre barrare la casella qualora il rigo sia compilato per l'attività agricola diretta alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di immobili oggetto di censimento al catasto dei fabbricati, così come previsto dall'art. 32, comma 2, lett. b-bis) del Tuir, ad esempio, le vertical farm e le colture idroponiche.
QUADRO B	<i>Rigo B1 – B5</i>	Collegandosi alla normativa disposta per la compilazione del Quadro A nel caso di attività agricola diretta alla produzione di vegetali, gli immobili non locati e destinati a tale attività non producono reddito, e non vanno pertanto riportati all'interno del Quadro B. Il Quadro viene inoltre ridotto da sei a cinque righe. La novità normativa riporta inoltre che, in caso di unità abitative parzialmente a disposizione e parzialmente locate, sia obbligatorio utilizzare i Codici 3 o 4 a seconda del contratto stipulato.
	<i>Locazioni brevi</i>	Anche per l'anno d'imposta 2024 vengono confermate le disposizioni vigenti in materia di locazioni brevi, ovvero è possibile utilizzare il modello 730/2025 in caso di destinazione alla locazione breve per un massimo di 4 unità immobiliari per periodo d'imposta. Viene altresì confermata l'eccezione prevista per il Comune di Venezia, che può alterare autonomamente il limite massimale di unità immobiliari destinate alla locazione breve. La Legge n. 213/2023, Legge di Bilancio 2024, ha disposto, a partire dall'anno di imposta 2024, l'innalzamento dal 21% al 26% dell'aliquota per il secondo/terzo/quarto immobile destinato alla locazione breve con opzione per la cedolare secca, confermando l'aliquota pari al 21% per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve relativi ad una sola unità immobiliare individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi. Il medesimo regime fiscale si applica anche ai corrispettivi lordi derivanti dai contratti di sublocazione e dai contratti a titolo oneroso, stipulati nelle medesime forme descritte, conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell'immobile da parte di terzi. In conseguenza dell'introduzione di tale normativa cambia la tassazione del canone di locazione dell'immobile concesso in locazione dal comodatario per periodi non superiori a 30 giorni: in tal caso il reddito del canone di locazione è tassato in capo al comodatario come reddito diverso e quindi va indicato dallo stesso nel quadro D. Il proprietario dell'immobile indicherà nel quadro B la sola rendita catastale dell'immobile concesso in comodato gratuito.

QUADRO DI RIFERIMENTO	RIGO DI RIFERIMENTO	DESCRIZIONE NOVITÀ
QUADRO B	<i>Rigo B12</i>	Con l'introduzione dell'art. 13-ter del decreto legge n. 145 del 18/10/2023 è stata rivista la normativa nell'ambito delle locazioni turistiche. Secondo le nuove disposizioni legislative, qualora l'unità immobiliare ad uso abitativo sia destinata a contratti di locazione per finalità turistiche o locazioni brevi, è previsto che il locatore o il soggetto titolare della struttura turistico-ricettiva debba richiedere il Codice Identificativo Nazionale (CIN) assegnato dal Ministero del Turismo. Tale novità comporta l'integrazione del Quadro B con la nuova Sezione III, Rigo B12.
QUADRO C	<i>Modifiche alla struttura dell'IRPEF</i>	Secondo quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 216/2023 gli scaglioni IRPEF si riducono da quattro a tre, un ulteriore passo in avanti verso la semplificazione fiscale iniziata lo scorso anno. Le aliquote applicate vengono dunque ricalcolate come segue: • Aliquota pari al 23% prevista per redditi fino a 28.000,00€ e applicata sull'intero importo; • Aliquota pari al 35% prevista per redditi nella fascia compresa da 28.001,00 a 50.000,00€, per cui viene applicata un'imposta pari a 6.440,00€ + il 35% dei redditi che eccedono i 28.000,00€; • Aliquota pari al 43% per i redditi superiori a 50.000,00€, per cui viene applicata un'imposta pari a 14.140,00€ + il 43% dei redditi che eccedono i 50.000,00€.
	<i>Revisione della disciplina delle detrazioni</i>	Il Decreto n. 216/2023 rivede le detrazioni per i redditi da lavoro dipendente, che prevede un adeguamento per il solo anno d'imposta 2024. La detrazione per i redditi di lavoro dipendente (escluse pensioni/assegni equiparati) ed alcuni redditi assimilati, laddove il reddito complessivo non ecceda € 15.000,00€, viene incrementata a 1.955,00€.
	<i>Redditi percepiti in zone di frontiera</i>	A partire dall'anno di imposta 2024 il reddito da lavoro dipendente prestato all'estero in zona di frontiera, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da soggetti residenti nel territorio dello Stato italiano, concorre a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente i 10.000,00€.
	<i>Lavoro sportivo</i>	A partire dalla data del 31 luglio 2024 i redditi percepiti per lavoro sportivo, sia dilettantistico che professionistico, non generano più reddito assimilato a quello di lavoro autonomo, e vanno pertanto indicati all'interno del Quadro C. Continuano ad essere dichiarati nel rigo D3, quadro D, i compensi derivanti da prestazioni sportive oggetto di contratto diverso da quello subordinato e co.co.co erogati fino al 30 luglio 2024.

QUADRO DI RIFERIMENTO	RIGO DI RIFERIMENTO	DESCRIZIONE NOVITÀ
QUADRO C	<i>Trattamento integrativo</i>	Per l'anno di imposta 2024 viene confermato il trattamento integrativo nella misura di 1.200,00€ complessivi e da rapportare al periodo di lavoro. Al fine di adeguare la spettanza del trattamento integrativo all'innalzamento della detrazione per lavoro dipendente (passata da 1.880,00€ a 1.955,00€ come disposto nel paragrafo apposito), il Decreto-legge n. 216/2023 ha disposto una sorta di meccanismo correttivo. Per il solo anno d'imposta 2024, il trattamento integrativo è riconosciuto ai contribuenti con reddito complessivo non superiore a 15.000,00€ a condizione che l'imposta lorda, determinata tenendo conto solo dei redditi da lavoro dipendente e di alcuni assimilati, sia di importo superiore alle detrazioni per lavoro dipendente, diminuite della somma pari a € 75,00 rapportato al periodo di lavoro nell'anno.
	<i>Bonus tredicesima</i>	Il Rigo C14 si aggiorna con l'aggiunta del nuovo Bonus Tredicesima, che prevede il riconoscimento di un'indennità pari a 100,00€ raggugliata al periodo di lavoro, che non concorre alla formazione del reddito complessivo. Il beneficio viene riconosciuto ai titolari di un reddito complessivo non superiore a 28.000,00€, che abbiano fiscalmente a proprio carico almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato; ulteriore condizione è che l'imposta lorda determinata sui redditi percepiti deve essere di importo superiore a quello della detrazione spettante per lavoro dipendente. L'indennità non spetta al lavoratore dipendente coniugato o convivente di fatto il cui coniuge non legalmente ed effettivamente separato o convivente sia beneficiario della stessa indennità. Qualora il beneficio economico erogato dal sostituto d'imposta risulti non spettante o spettante in misura inferiore, il relativo importo è restituito in sede di dichiarazione.
	<i>Personale del comparto sicurezza e difesa</i>	L'Articolo 1 comma 16 della Legge di Bilancio 2024 introduce importanti novità in merito alle erogazioni in natura ricevute dai lavoratori dipendenti. La normativa prevede la non concorrenza alla formazione del reddito, entro il limite complessivo di 1.000,00€ per i lavoratori dipendenti, elevato a 2.000,00€ per i lavoratori con figli fiscalmente a carico, del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché delle somme erogate o rimborsate dai rispettivi datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche e delle spese per l'affitto della prima casa, ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa. Il Quadro C viene integrato con la nuova Sezione VIII, da compilare per quei dichiaranti in possesso di CU che presentano i Punti 474 e 475 compilati. Il superamento dei limiti sopra indicati comporterà la concorrenza dell'intero ammontare alla determinazione del reddito imponibile secondo le modalità ordinarie, e non soltanto della quota eccedente i già citati limiti.

QUADRO DI RIFERIMENTO	RIGO DI RIFERIMENTO	DESCRIZIONE NOVITÀ
QUADRO C	<i>Agevolazione impatriati</i>	L'introduzione del D.Lgs. n. 209 del 27/12/2023 revisiona l'agevolazione fiscale prevista per i lavoratori impatriati. L'articolo 5 del Decreto prevede nuove agevolazioni per i soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia, a decorrere dal periodo d'imposta 2024. La disposizione prevede che i redditi di lavoro dipendente e i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, nonché i redditi di lavoro autonomo, prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 2 del Tuir, concorrono, entro il limite di 600.000,00€, alla formazione del reddito complessivo nella misura del 50% del loro ammontare. I sopra menzionati redditi concorrono, invece, alla formazione del reddito complessivo nella misura del 40% del loro ammontare: • se il lavoratore si trasferisce in Italia con un figlio minore; • in caso di nascita di un figlio ovvero di adozione di un minore di età durante il periodo di fruizione del regime; in tale caso l'ulteriore beneficio è fruito a partire dal periodo d'imposta in corso al momento della nascita o dell'adozione, e per il tempo residuo di fruibilità dell'agevolazione. Tale maggiore agevolazione si applica a condizione che, durante il periodo di fruizione del regime da parte del lavoratore, il figlio minore di età, ovvero il minore adottato, sia residente nel territorio dello Stato. Le agevolazioni si applicano nel periodo di imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza fiscale nel territorio dello Stato e nei quattro periodi d'imposta successivi. La norma prevede diversi requisiti soggettivi per i dichiaranti, ovvero: • si impegnino a risiedere fiscalmente in Italia per almeno quattro anni; • non siano stati fiscalmente residenti in Italia nei tre periodi d'imposta precedenti il loro trasferimento; • prestino l'attività lavorativa per la maggior parte del periodo d'imposta nel territorio dello Stato; • siano in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione come definiti dal D.Lgs. n. 108 del 28/06/2012, e dal D.Lgs. n. 206 del 09/11/2007. A partire dalla data del 29/12/2023 risultano abrogate le precedenti disposizioni come previsto dall'articolo 5, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, del D.L. n. 34 del 30/04/2019. Si segnala infine che, con Risposta ad Interpello n° 70 del 12/03/2025, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che il nuovo regime di favore può essere applicato anche ai contribuenti che non sono mai stati fiscalmente residenti in Italia.

QUADRO DI RIFERIMENTO	RIGO DI RIFERIMENTO	DESCRIZIONE NOVITÀ
QUADRO D	<i>Righi</i>	Il Quadro D viene snellito, vedendo ridurre i Righi da D1 a D5. Dei precedenti redditi e oneri che trovavano accoglimento all'interno del Quadro D, i seguenti vanno allocati all'interno del nuovo Quadro M: • gli utili e gli altri proventi equiparati prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31/12/2017 (<i>ex</i> D1); • gli utili e gli altri proventi equiparati di natura non qualificata provenienti da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o Territori che hanno un regime fiscale privilegiato ed i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati (<i>ex</i> D2); • i redditi derivanti dall'attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto (<i>ex</i> D5); • i compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni, non esercitata abitualmente, svolta dai docenti (<i>ex</i> D5); • le somme conseguite a titolo di rimborso di oneri che sono stati portati in detrazione in anni precedenti (<i>ex</i> D7), da quest'anno vanno riportate nel rigo M3.
	<i>Rigo D3</i>	Vengono confermati i Codici 4 e 5 per i redditi derivanti da prestazioni sportive oggetto di contratto diverso da quello di lavoro subordinato o da quello di collaborazione coordinata e continuativa, erogati fino alla data del 30/07/2024. Si ricordano i Codici: • Codice 4 per redditi con Causale N2 nella CU da lavoro autonomo; • Codice 5 per redditi con Causale N3 nella CU da lavoro autonomo. Al fine di determinare la corretta soglia di esenzione, le disposizioni normative precisano che tali compensi vanno indicati anche se di importo inferiore a 15.000,00€.
	<i>Rigo D4</i>	Collegandosi alla normativa disposta per le locazioni brevi in regime di cedolare secca, vengono introdotti i seguenti nuovi codici: • Codice 1 per contratti di locazione a canone libero non superiori a 30 giorni o di immobili destinati alla locazione breve con tassazione al 21%; • Codice 2 per contratti di locazione a canone libero non superiori a 30 giorni o di immobili destinati alla locazione breve con tassazione al 26%; • Codice 14 per indicare le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili, su cui sono stati eseguiti interventi agevolati con il Superbonus, con lavori terminati da non più di 10 anni dalla cessione. Con riferimento al Codice 14, la Colonna 5 "spese" non va compilata se il cedente ha fruito delle misure alternative di cessione del credito o sconto in fattura.

QUADRO DI RIFERIMENTO	RIGO DI RIFERIMENTO	DESCRIZIONE NOVITÀ
QUADRO E	<i>Detrazioni</i>	Il Decreto n. 216/2023 rivede le detrazioni per oneri, introducendo una ulteriore riduzione della detrazione pari a 260,00€ per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 50.000,00€. Vengono assoggettati all'ulteriore detrazione: - gli oneri detraibili in misura del 19%, fatta eccezione per le spese sanitarie; - le erogazioni liberali ai partiti politici.
	<i>Sezione I Rigo E3</i>	Con la Risoluzione 11 del 07/02/2025 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la detrazione per acquisto di veicoli a favore di persone con disabilità, può essere calcolata considerando anche il valore dell'eventuale veicolo concesso in "permuta" al concessionario, scomputato dal prezzo di acquisto del nuovo veicolo. Il dichiarante dovrà esibire idonea documentazione da cui ricavare il valore del veicolo ceduto.
	<i>Sezione I Rigo E7</i>	Come da disposizioni normative relative alle retribuzioni premiali, le eventuali contribuzioni o rimborsi delle spese sostenute erogati da parte del datore di lavoro, vengono escluse dalla detraibilità.
	<i>Sezione I Rigo E8 – E10 Codice 40</i>	Con la pubblicazione del D.L. n. 131 del 29/09/2023, l'articolo 2 chiarisce che le somme erogate con l'agevolazione "Fondo destinato a sostenere l'acquisto di beni alimentari di prima necessità", noto anche come "Carta dedicata a te", ha previsto per l'anno d'imposta 2024 la possibilità di impiegare il suddetto contributo per l'acquisto di carburanti o, in alternativa, di abbonamenti a mezzi di trasporto pubblico locale. La detrazione viene negata per gli abbonamenti acquistati tramite tale agevolazione, confermando in via esclusiva la detrazione per spese effettivamente sostenute.
	<i>Sezione III</i>	Con la pubblicazione della Circolare n° 17/2023 l'Agenzia delle Entrate ha precisato che, qualora l'intervento effettuato non richieda la presentazione di alcun titolo abilitativo, detta situazione può essere attestata anche dal solo contribuente mediante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
	<i>Sezione III Rigo E41 – Abbattimento barriere architettoniche</i>	A partire dalla data del 01/01/2024 le spese sostenute per interventi di abbattimento delle barriere architettoniche possono beneficiare della detrazione con rateizzazione in 10 quote annuali, nella misura del 75%.

QUADRO DI RIFERIMENTO	RIGO DI RIFERIMENTO	DESCRIZIONE NOVITÀ
QUADRO E	Sezione III – Sezione IV – Super bonus	A partire dal 01/01/2024 la detrazione viene ripartita con rateizzazione in 10 quote annuali, nella misura del 70%. La Legge n. 207/2024 ha esteso la facoltà di rateizzare su 10 anni la fruizione del superbonus anche con riguardo alle spese sostenute nel 2023. La norma dispone che detta opzione possa essere esercitata tramite una dichiarazione dei redditi 2024 integrativa, se tale opzione non è stata già impostata nella dichiarazione precedente, da inviare entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2024 (31/10/2025). Per esercitare tale nuova opzione, con riferimento agli interventi allocati nella Sezione III A - Righi da E41 a E43, è stata introdotta la nuova Colonna 8A, denominata "opzione 2023". Il medesimo trattamento viene riservato agli interventi detraibili all'interno della Sezione IV nei Righi da E61 a E62, con l'introduzione della Colonna 7A. È stato inoltre promulgato il D.L. n. 39/2024 che ha introdotto l'obbligo, per gli interventi agevolati con il Superbonus, di comunicare le spese sostenute nel 2024 e nel 2025. La comunicazione deve essere trasmessa al Portale nazionale delle classificazioni sismiche (PNCS), nel caso di interventi antisismici e all'ENEA, nel caso di interventi finalizzati al risparmio energetico. La comunicazione deve contenere le seguenti informazioni: • i dati catastali relativi all'immobile oggetto degli interventi; • l'ammontare delle spese sostenute dal 01/01/2024 al 30/03/2024 (data di entrata in vigore del D.L. n. 39/2024); • l'ammontare delle spese che si prevede verranno sostenute in data successiva al 30/03/2024 e fino al 31/12/2025; • la percentuale delle detrazioni spettanti riferite alle spese di cui ai due punti precedenti.

QUADRO DI RIFERIMENTO	RIGO DI RIFERIMENTO	DESCRIZIONE NOVITÀ
QUADRO E	Sezione III – Sezione IV – Super bonus e cessione del credito / sconto in fattura	Come riportato dal D.L. n. 39/2024, dalla data del 17/02/2023 non è più possibile fruire dello sconto in fattura o della cessione del credito derivante dal Superbonus e dagli altri bonus edilizi, fatte salve alcune specifiche deroghe per cui è possibile continuare ad esercitare tali opzioni anche nel 2024, ovvero: • spese relative al superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche di cui ai codici 21 e 22 da indicare nella colonna 2 dei righi da E41 a E43, e sostenute fino al 29/03/2024; • interventi Superbonus per i quali alla data del 16/02/2023 risulti presentata la CILA per gli interventi in autonomia / delibera assembleare e CILA per gli interventi condominiali / istanza presentata per l'acquisizione del titolo abilitativo per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, e comunque per spese sostenute fino alla data del 29/03/2024; • interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici per i quali risulti già presentata la richiesta di titolo abilitativo per l'esecuzione dei lavori edilizi con esclusivo riferimento alle aree classificate come zone sismiche di categoria 1, 2 e 3, le spese relative agli interventi già rientranti nelle agevolazioni Superbonus di cui al punto precedente, compresi in piani di recupero del patrimonio edilizio esistente o di riqualificazione urbana e comunque fino alla data del 29/03/2024; • spese per interventi diversi dal Superbonus, per cui alla data del 16/02/2023 risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo ove necessario, siano già iniziati i lavori o sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi, o risulti presentata la richiesta di titolo abilitativo per i seguenti tipi di intervento: - realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, - restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione, che provvedano alla successiva alienazione entro 18 mesi dal termine dei lavori, - interventi antisismici effettuati mediante demolizione e ricostruzione dell'immobile ubicato in zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione, che provvedano alla successiva alienazione entro 18 mesi dal termine dei lavori; • interventi effettuati su immobili danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15/09/2022, situati nella Regione Marche e per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza; la deroga è valida per gli interventi le cui spese sono state sostenute fino alla data del 29/03/2024. Il Decreto ha inoltre abrogato la disposizione che consentiva a istituti autonomi case popolari (IACP), a cooperative di abitazione a proprietà indivisa, alle Onlus, alle Organizzazioni di Volontariato (OdV) e Associazioni di Promozione Sociale (Aps) di fruire dello sconto in fattura e della cessione del credito per i nuovi interventi.

QUADRO DI RIFERIMENTO	RIGO DI RIFERIMENTO	DESCRIZIONE NOVITÀ
QUADRO E	Sezione III Rigo E41 – Sisma bonus	In merito agli interventi iniziati successivamente alla data del 30 dicembre 2023, effettuati su unità immobiliari site in Comuni colpiti da eventi sismici verificatisi dal 01/04/2009 e dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, entro un anno dalla fine dei lavori è obbligatorio che il dichiarante stipuli una polizza assicurativa a copertura dei danni cagionati ai relativi immobili da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale. Con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle imprese e del made in Italy saranno stabilite le modalità di attuazione del menzionato obbligo. A partire dal 01/01/2024 la detrazione viene ripartita con rateizzazione in 10 quote annuali. I limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali eco bonus, sostenute entro il 31 dicembre 2024, sono aumentati del 50 per cento per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma del 24 agosto 2016 nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.
	Sezione III Rigo E56 – colonnine di ricarica	La Legge n. 207/2024 ha esteso la facoltà di rateizzare su 10 anni la fruizione del superbonus anche con riguardo alle spese sostenute nel 2023, anche nel caso di interventi trainati quali l'installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici. La norma dispone che detta opzione possa essere esercitata tramite una dichiarazione dei redditi 2024 integrativa, se tale opzione non è stata già impostata nella dichiarazione precedente, da inviare entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2024 (31/10/2025). Per esercitare tale nuova opzione, con riferimento agli interventi allocati nella Sezione III C - Rigo E56, è stata introdotta la nuova Colonna 5A, denominata "opzione 2023".
	Sezione III Rigo E57 – Bonus mobili	Viene revisionato il "Bonus Mobili", il cui limite massimo agevolabile viene ridotto a 5.000,00€ per tutte le spese sostenute a partire dal 01/01/2024.
	Sezione III Rigo E59	Non viene prorogata la norma che prevede la possibilità di beneficiare della detrazione pari al 50% dell'IVA pagata per l'acquisto di un'abitazione in classe energetica A o B direttamente dal costruttore, che prevede di fruire del beneficio per gli acquisti effettuati negli anni 2016, 2017 e 2023.
	Sezione V Rigo E71	Come da disposizioni normative relative alle retribuzioni premiali, le eventuali contribuzioni o rimborsi delle spese sostenute erogati da parte del datore di lavoro, vengono escluse dalla detraibilità.

QUADRO DI RIFERIMENTO	RIGO DI RIFERIMENTO	DESCRIZIONE NOVITÀ
QUADRO F	<i>Rigo F2</i>	Richiamando le novità introdotte per i redditi sportivi che coinvolgono il Rigo D3, le Colonne 5 e 6 andranno compilate in presenza di per i redditi derivanti da prestazioni sportive oggetto di contratto diverso da quello di lavoro subordinato o da quello di co.co.co., come dai casi 4 e 5 previsti per redditi erogati fino al 30/07/2024.
	<i>Rigo F6</i>	Secondo quanto disposto dal previsto dal D.Lgs. n. 1/2024 le eventuali rate delle somme da versare a titolo di saldo e acconto deve concludersi entro il 16 di dicembre; di conseguenza, l'ultima trattata potrà essere effettuata insieme alle ritenute operate nel mese di novembre, da versare entro il 16 dicembre. Richiamando le novità introdotte per i compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni che coinvolgono il Rigo D3 ed il Quadro M, vengono introdotte le nuove Colonne 14 e 15, per poter esercitare l'opzione di nessun versamento / versamento in misura inferiore degli acconti dovuti per tali redditi.
	<i>Rigo F10</i>	L'introduzione del Quadro M e dei redditi con imposta sostitutiva comporta l'aggiornamento della Sezione VIII del Quadro F, con il Rigo F10 che si arricchisce delle Colonne 5 e 6 per l'indicazione dei crediti utilizzati con il Mod. F24 per il versamento di altre imposte.
	<i>Rigo F13</i>	Con l'introduzione del Quadro M viene eliminato il Rigo F13, relativo alle somme ricevute in forma di reddito in ragione di una procedura di pignoramento presso terzi, che trovano ora allocazione nel Quadro M - Sezione III C.
	<i>Rigo F14</i>	Viene rinominato e modificato il Rigo F14, in cui confluiscono i dati relativi alle eccedenze di versamento e residui, rispettivamente, dell'I-VAFE, dell'IVIE e dell'imposta sul valore delle crypto-attività.
QUADRO G	Sezione VI <i>Rigo G8</i>	Come anticipato dal Decreto "Milleproroghe", il "Bonus prima casa under 36" non viene rinnovato. Il credito d'imposta viene confermato esclusivamente per quei contribuenti che abbiano sottoscritto e registrato il contratto preliminare di compravendita entro il 31 dicembre 2023, e che contestualmente il rogito venga effettuato entro il 31 dicembre 2024. Per gli atti definitivi di acquisto della casa di abitazione stipulati nel periodo compreso tra il 01/01/2024 e il 29/02/2024 (data di entrata in vigore della Legge n. 18/2024), agli acquirenti è attribuito un credito d'imposta pari alle imposte corrisposte dagli stessi in eccesso rispetto a quelle che sarebbero state dovute ai sensi dell'art. 64, commi 6, 7 e 8 del Decreto-legge n° 73/2021. La Circolare n° 12 del 31/05/2024 chiarisce che se il contribuente ha usufruito del credito d'imposta, in riferimento al medesimo immobile non può usufruire anche della detrazione IRPEF, pari al 50% dell'IVA pagata per l'acquisto nel 2023 di abitazioni di classe A o B.

QUADRO DI RIFERIMENTO	RIGO DI RIFERIMENTO	DESCRIZIONE NOVITÀ
QUADRO G	<i>Sezione XIII Rigo G15</i>	Il Quadro G vede una modifica al Rigo G15 - Codice 10 riferito al credito d'imposta per il "bonus acqua potabile", riconosciuto per spese sostenute fino al 31/12/2023 e per cui è ora possibile fruire solo dell'eventuale residuo non goduto con la precedente dichiarazione. È stata inoltre introdotta la nuova Colonna 5, denominata "Rata/Spesa 2023", riservata ai crediti d'imposta ascrivibili al Codice 4 per bonifica ambientale e Codici 14 e 15 per erogazioni liberali in favore delle ITS Academy.
QUADRO I	<i>Rigo I2</i>	A seguito delle novità riguardanti i Quadri M e T, viene aggiornato il Rigo I2. Il nuovo Rigo I2 permette di utilizzare in compensazione: • il credito derivante dalle imposte sostitutive relative ai redditi indicati nel nuovo Quadro M; • le plusvalenze indicate al nuovo Quadro T.
QUADRO L	<i>Tutte le Sezioni</i>	Viene introdotta inoltre una modifica alla Sezione I, che coinvolge i Righi L1 ed L2 relativamente ai redditi prodotti nel Comune di Campione d'Italia. Con riferimento al Rigo L1, viene integrato e aggiornato il Codice 6 per inserire i Redditi prodotti in euro nel Comune di Campione d'Italia; con riferimento al Rigo L2, invece, viene aggiornato il Codice 5 per inserire i Redditi prodotti in franchi svizzeri Campione d'Italia. Il Quadro L viene a sua volta influenzato dall'introduzione del Quadro M, per cui vengono eliminate le Sezioni II e III.
QUADRO W	<i>Sezione I</i>	Le novità principali rivedono le aliquote dell'IVIE e dell'IVAFE. Nello specifico, le imposte vengono aggiornate come segue: • IVIE con aliquota incrementata in misura del 1,06%; • IVAFE su prodotti detenuti in Stati a regime privilegiato (noti come Black list) con aliquota adeguata in misura dello 0,4%; • I prodotti detenuti in Stati non a regime privilegiato invece mantengono l'aliquota in misura 0,2%. Richiamando quanto sopra, all'interno della Sezione I è stata aggiunta la Colonna 21 per identificare gli Stati a fiscalità privilegiata. Un'ulteriore novità riguarda l'aggiornamento del Codice 2 nella Colonna 14, che comprende i redditi di capitale soggetti a tassazione sostitutiva nel caso in cui sia compilato il quadro M al Rigo M31. Viene infine precisato dalle disposizioni che la Colonna 16 denominata "solo monitoraggio" è richiesta nell'esclusivo caso in cui il contribuente adempia ai soli obblighi relativi al monitoraggio fiscale, e non sia quindi tenuto alla liquidazione dell'IVIE, dell'IVAFE o anche dell'imposta sul valore delle cripto-attività. L'Agenzia delle Entrate precisa che i versamenti non sono dovuti, qualora le imposte a debito non superino i 12,00€.

QUADRO DI RIFERIMENTO	RIGO DI RIFERIMENTO	DESCRIZIONE NOVITÀ
QUADRO W	Sezione II	Come anticipato dalle novità riguardanti il Quadro F, dalle Sezioni II, III e IV del Quadro W è stata eliminata la Colonna 7, in quanto le eccedenze di versamento e residui d'imposta vanno ora inseriti nel Rigo F14.
	Sezione IV Rigo W8	Il Rigo W8 viene modificato e integrato, in quanto la precedente Colonna 7 viene suddivisa in 3 nuove colonne. Nello specifico, le nuove Colonne 2, 3 e 4 prevedono: • Colonna 2 per riportare l'eventuale credito d'imposta sul valore delle cripto-attività possedute all'estero, che risulta dalla dichiarazione relativa ai redditi 2023; • Colonna 3 per riportare l'importo dell'eccedenza dell'imposta sulle cripto-attività eventualmente compensata utilizzando il Mod. F24; • Colonna 4 per riportare l'ammontare complessivo degli importi versati con il Mod. F24, indicando i codici tributo "1728" per il primo acconto e "1729" per il secondo acconto.
QUADRO M		Una delle principali novità per la campagna fiscale anno d'imposta 2024 è l'introduzione del Quadro M, relativo ai redditi soggetti a tassazione separata e tassazione sostitutiva. Come riportato dai precedenti paragrafi, il Quadro M comprende alcuni redditi che fino allo scorso anno andavano riportati all'interno dei Quadri D e L. Il Quadro M si divide in 3 distinte Sezioni, di seguito dettagliate.
	Sezione I	La Sezione I viene destinata ai redditi assoggettati a tassazione separata, di cui nel dettaglio: • plusvalenze da cessione a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria; • plusvalenze e le altre somme percepite a titolo di indennità di esproprio; • rimborsi di oneri per i quali si è fruito della detrazione d'imposta o della deduzione dal reddito complessivo; • redditi percepiti in qualità di erede o legatario; • emolumenti arretrati di lavoro dipendente di anni precedenti.
	Sezione II	La Sezione II si divide in 2, tenendo sempre come riferimento l'imposta sostitutiva, da compilare a seconda della tipologia di redditi. La nuova Sezione II-A viene destinata ai redditi assoggettati a imposta sostitutiva, di cui nel dettaglio: • redditi di capitale di fonte estera soggetti ad imposizione sostitutiva; • i compensi da lezioni private e ripetizioni assoggettati ad imposizione sostitutiva; • i redditi da lavoro dipendente dei frontalieri svizzeri assoggettati ad imposizione sostitutiva pari al 25% delle imposte applicate in Svizzera sugli stessi redditi. La nuova Sezione II-B viene invece destinata ai contribuenti titolari di pensioni estere, per cui possono esercitare l'opzione dell'imposta sostitutiva ai sensi dell'Art. 24 del TUIR.

QUADRO DI RIFERIMENTO	RIGO DI RIFERIMENTO	DESCRIZIONE NOVITÀ
QUADRO M	Sezione III	La Sezione III si divide in 3, a seconda della tipologia di redditi. Nello specifico, le nuove Sezioni vengono aggiornate come segue: • La Sezione III-A viene destinata ai riscatti dei premi versati per assicurazioni sulla vita; • La Sezione III-B si rivolge alla rivalutazione dei terreni; • La Sezione III-C viene destinata ai redditi derivanti da procedura di pignoramento presso terzi.
QUADRO T		Un'altra principale novità per la campagna fiscale anno d'imposta 2024 è l'introduzione del Quadro T, dedicato alle plusvalenze di natura finanziaria. In particolare, all'interno del Quadro sarà possibile riportare: • I redditi derivanti dalle cessioni di partecipazioni non qualificate, obbligazioni e altri strumenti che generano plusvalenze; • Le plusvalenze derivanti dalle cessioni di partecipazioni qualificate; • I dati relativi alla rideterminazione del valore delle partecipazioni, quote o diritti non negoziati nei mercati regolamentati, ai sensi dell'art. 2, D.L. n. 282/2002, e successive modificazioni. Il Quadro T si divide in 8 distinte Sezioni, di seguito dettagliate.
	Sezione I	Nella Sezione I si devono dichiarare le plusvalenze e gli altri redditi diversi di natura finanziaria, realizzati: • a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 30 giugno 2014 (imposta sostitutiva pari al 20%); • O fino alla data del 31 dicembre 2011 (imposta sostitutiva pari al 12,50%); in questo caso nei righe T1 e T2 i corrispettivi ed i costi vanno riportati per il 62,50% del loro ammontare. Nel dettaglio, rientrano in questa Sezione: • Cessione a titolo oneroso di partecipazioni non qualificate o cessioni di azioni di risparmio non convertibili e di quote di partecipazione in enti non commerciali residenti; • Cessione a titolo oneroso o rimborso di titoli non partecipativi (es. titoli di Stato o obbligazioni); • Cessione a titolo oneroso di metalli preziosi e di valute estere; • Contratti derivati; • Redditi derivanti da ogni altro contratto a termine; • Cessione a titolo oneroso ovvero chiusura di rapporti produttivi di redditi di capitale, di crediti pecuniari non rappresentati da titoli, di strumenti finanziari; • Redditi realizzati mediante rapporti attraverso cui possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di eventi incerti.

QUADRO DI RIFERIMENTO	RIGO DI RIFERIMENTO	DESCRIZIONE NOVITÀ
QUADRO T	<i>Sezione II</i>	La Sezione II deve essere compilata dalle persone fisiche residenti in Italia per dichiarare le plusvalenze e gli altri redditi diversi di natura finanziaria, realizzate a decorrere dal 01/07/2014, i cui corrispettivi sono stati incassati nel 2024, per le quali è dovuta l'imposta sostitutiva nella misura del 26%. La disposizione normativa specifica, inoltre, che minusvalenze possono essere dedotte dalle plusvalenze realizzate a partire dal 01/07/2014: • Per una quota pari al 48,08%, se realizzate fino al 31 dicembre 2011; • Per una quota pari al 76,92%, se realizzate dal 1° gennaio 2012 al 30 giugno 2014.
	<i>Sezione III</i>	La Sezione III ospita l'indicazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate, nonché le plusvalenze realizzate da investitori non istituzionali attraverso la cessione a titolo oneroso di quote di partecipazione a fondi immobiliari superiori al 5% del patrimonio del fondo.
	<i>Sezione IV</i>	La Sezione IV del quadro T viene destinata alle plusvalenze derivanti da cessione di partecipazioni in Paesi a regime fiscale privilegiato o di OICR immobiliari esteri. All'interno della Sezione va indicato l'intero ammontare delle plusvalenze e dei proventi derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate in società o enti residenti o localizzati nei cosiddetti paradisi fiscali, che concorrono alla formazione del reddito complessivo per l'intero ammontare, salvo dimostrare che dal possesso delle partecipazioni non è conseguito l'effetto di localizzare i redditi nello Stato o territorio a fiscalità privilegiata.
	<i>Sezione V</i>	La Sezione V viene dedicata alle plusvalenze derivanti da cessione di crypto-attività soggette a imposta sostitutiva del 26%, in cui andranno riportate le plusvalenze gli altri proventi che: • Eccedono la soglia di 2.000,00€ nel periodo d'imposta 2024; • Sono sottoposte ad imposta sostitutiva nella misura del 26%.
	<i>Sezione VII</i>	La Sezione VII viene dedicata alle minusvalenze residue e non compensate nell'anno, con riferimento ai periodi d'imposta 2020, 2021, 2022 e 2023. La Sezione è composta dai Righi da T101 a T105, e ciascun rigo fa riferimento alle 5 Sezioni precedenti.
	<i>Sezione VIII</i>	La Sezione VIII viene dedicata al riepilogo delle compensazioni a credito eseguite con i Modelli F24. All'interno della Sezione andranno riportate le eccedenze di imposta sostitutiva maturate con la precedente dichiarazione, e riferite alle Sezioni I, II e V del medesimo Quadro.

QUADRO DI RIFERIMENTO	RIGO DI RIFERIMENTO	DESCRIZIONE NOVITÀ
QUADRO T	Sezione IX	La Sezione IX raccoglie le partecipazioni rivalutate, ovvero i dati relativi alla rideterminazione del valore delle partecipazioni, quote o diritti negoziati o non negoziati nei mercati regolamentati. La nuova Legge di Bilancio stabilisce che il valore delle partecipazioni posseduti alla data del 01/01/2024, poteva essere rideterminato mediante versamento di un'imposta sostitutiva pari al 16%, da effettuarsi in unica soluzione o in via rateale, entro il 30/11/2024.
ACCONTO IRPEF		La Legge di Bilancio ha introdotto nuove aliquote e scaglioni, una nuova detrazione per redditi di lavoro dipendente e una nuova determinazione dell'acconto IRPEF. In deroga a tali novità normative, il Decreto Legislativo n° 216/2023 ha disposto che la determinazione dell'acconto IRPEF 2025 e delle relative addizionali vada effettuata considerando, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata secondo le regole in vigore per il 2023, ovvero ignorando le novità alla disciplina introdotte per l'imposta 2024. In virtù delle disposizioni sopra citate, è possibile individuare 2 modalità di calcolo dell'acconto IRPEF, nel dettaglio: • Metodo storico, in base all'imposta dovuta per i redditi dell'anno precedente; • Metodo previsionale, in base all'imposta stimata che il contribuente ipotizza di dover versare in relazione al reddito previsto per l'anno in corso.
	Metodo storico	Le operazioni di calcolo dell'acconto IRPEF vedono l'introduzione di nuovi Righi all'interno del prospetto di liquidazione Modello 730/3, nel dettaglio: • il reddito complessivo rideterminato trova indicazione al rigo 138 del Mod. 730-3; • l'importo relativo al rigo differenza rideterminato viene esposto al successivo rigo 139. Per il calcolo dell'acconto IRPEF 2025, non va pertanto fatto riferimento, come usuale, all'importo del rigo 60 "Differenza". In linea di principio la Legge di Bilancio stabilisce che l'acconto IRPEF non deve essere trattenuto se l'importo del rigo 139 è inferiore a 51,65€, arrotondato a 52€. Qualora l'importo del rigo 139 sia compreso tra 51,65€ e 257,52€, la normativa prevede la trattenuta in misura del 100% sulla mensilità di novembre; qualora l'importo del Rigo 139 sia superiore a 257,52€ (arrotondato 258), l'acconto va versato in 2 rate come da disposizioni legislative precedenti, ovvero la misura del 40% sulla prima mensilità utile, ed il 60% sulla mensilità di novembre.
	Metodo previsionale	Il metodo previsionale deve tenere conto dell'eventuale scelta che il lavoratore dipendente o pensionato ha fatto in relazione al versamento dell'acconto dovuto mediante la compilazione del quadro F, barrendo le apposite caselle per versamento in misura inferiore o nessun versamento.

QUADRO DI RIFERIMENTO	RIGO DI RIFERIMENTO	DESCRIZIONE NOVITÀ
MODELLO 730 INTEGRATIVO		Contrariamente a quanto disposto per la campagna fiscale 2024, le istruzioni del Mod. 730/2025 prevedono che, dall'anno di imposta 2024, sia possibile presentare il Modello 730 integrativo anche qualora nel modello originario o nel modello che si intende presentare come integrativo risultino compilati, oltre al Quadro W o al rigo C16, uno o più dei nuovi quadri della dichiarazione, ovvero i Quadri M e T. Nel caso in cui il contribuente presenti il Mod. 730 integrativo in presenza di detti quadri/righi, le specifiche tecniche allegate al Modello precisano che, se le modifiche che si intendono apportare con il modello 730 integrativo riguardino solo le imposte principali e non quelle sostitutive, lo stesso può essere presentato dopo la data di scadenza prevista per i versamenti a saldo ed il primo acconto esclusivamente se risulta essere stato già presentato il mod. F24 scaturente dalla liquidazione del modello 730 originario per il pagamento delle eventuali imposte sostitutive a debito. In caso contrario (qualora il 730 integrativo riguardi anche le imposte sostitutive), in presenza di importi a debito che scaturiscono dalla presenza di imposte sostitutive, dovrà essere compilato il quadro I, al fine di destinare i crediti eventualmente derivanti dalla liquidazione delle imposte al pagamento in F24 delle imposte sostitutive a debito.

Documentazione necessaria allo Studio per la compilazione del Modello 730/2025



A cura di Drc Network

DATI GENERALI

- Modello 730/2024 o MODELLO REDDITI PF 2024 presentato per i redditi del 2023 ed eventuali dichiarazioni integrative/rettificative;
- Fotocopia carta d'identità e del Codice fiscale del dichiarante, del coniuge e dei familiari fiscalmente a carico;
- Dati anagrafici aggiornati del dichiarante. Nel caso in cui la residenza sia variata indicare la data di variazione;
- Sentenza di affidamento dei figli necessaria per attribuire le detrazioni;
- Verbali attestanti eventuali invalidità;
- Scelta dell'8, del 5 e del 2 per mille dell'Irpef.

DATI RIGUARDANTI TERRENI E FABBRICATI

- Documentazione da cui si possa ricavare la rendita catastale attribuita all'immobile o al terreno, ad esempio:
 - Visura catastale aggiornata;
 - Dichiarazione dei terreni e fabbricati Persone Fisiche;
 - Contratto di locazione relativi ad immobili e terreni;
 - Certificazioni rilasciate da Enti intermediari delle locazioni brevi;
 - Atti notarili riguardanti acquisti, vendite, donazioni, successioni - Contratto multiproprietà;
 - Perizie di rivalutazione.

CEDOLARE SECCA

- Contratto d'affitto / affitto breve o turistico;
- Copia della ricevuta della registrazione del contratto d'affitto (modello 69 / ricevuta rilasciata dai servizi telematici nel caso di registrazione on-line);
- Copia della lettera raccomandata inviata all'inquilino con relativa ricevuta della spedizione, ricevuta di ritorno per comunicare l'esercizio dell'opzione;
- CIN assegnato dal Ministero del Turismo in caso di affitto breve o turistico;
- F24 per eventuali acconti pagati.

REDDITI PERCEPITI NEL 2024

- CU 2025 redditi 2024. Si ricorda che l'INPS non invia più le Certificazioni Uniche.

- Certificazione redditi di lavoro dipendente, di pensione o di collaborazione coordinata e continuativa, rilasciata dal datore di lavoro o ente pensionistico relativo all'anno 2024 (dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio se diverso dal datore di lavoro del CU);
- Ricevute pagamento acconti / imposte versati nel 2024;
- Certificazione per dividendi titoli azionari 2024;
- Redditi per compravendita immobili nel quinquennio;
- Redditi per canoni di locazione;
- Redditi da borse di studio o da stage;
- Redditi assoggettati a imposta sostitutiva;
- Cassa integrazione, mobilità, disoccupazione, maternità ed altre indennità erogate da Inps o altri Enti;
- Assegni periodici percepiti dal coniuge (come da sentenza di separazione);
- Certificazione redditi da compensi, indennità, gettoni di presenza per cariche elettive;
- Certificazione redditi da lavoro occasionale;
- Certificazione redditi da lavoro prestato all'estero o in zone di frontiera, unitamente a documentazione di evidenza delle imposte definitive pagate nel Paese estero di provenienza dei redditi;
- Redditi da utili, partecipazioni o plusvalenze;
- Redditi da compensi percepiti per attività sportive dilettantistiche (solo se superiori a € 10.000,00);
- Certificazione riscatto premi assicurativi;
- Certificazioni INAIL relative a indennità per inabilità temporanea;
- Pensioni integrative corrisposte da Fondi Pensioni o Fondi di Previdenza Complementare;
- Redditi di capitale, anche di fonte estera;
- Proventi erogati dal GSE e derivanti dalla cessione di energia;

SPESE DETRAIBILI E DEDUCIBILI SOSTENUTE NEL 2024

- Ricevute spese mediche generiche e visite specialistiche, scontrini "parlanti" di acquisto farmaci riportanti il codice fiscale del contribuente, la natura del farmaco e la quantità del prodotto acquistato;
- Spese sanitarie anche per familiari non a carico e per persone con disabilità, e relative evidenze di pagamento;
- Spese per occhiali, protesi e per l'acquisto o l'affitto di apparecchi o attrezzature sanitarie,
- dispositivi medici e relative prescrizioni specialistiche (si ricorda che devono riportare la marcatura CE);
- Spese per la frequenza di Asili nido pubblici o privati, e relative evidenze di pagamento (unitamente ad evidenza di fruizione del Bonus asilo nido);
- Spese di istruzione e relative evidenze di pagamento (istruzione secondaria di primo e secondo grado, universitaria, master, dottorato di ricerca, ecc.) per gli istituti privati prendere visione dei massimali di legge;
- Spese sostenute per attività sportive dilettantistiche praticate da ragazzi di età compresa tra i 5 e i 18 anni, e relative evidenze di pagamento;
- Contratti di locazione per studenti universitari fuori sede, e relative evidenze di pagamento;
- Quietanze pagamenti interessi passivi, copie dei contratti di mutuo e compravendita Immobiliare e fattura relativa all'onorario del notaio (sulla quale sia evidenziato il compenso per la stesura del contratto di mutuo)
- Spese di intermediazione delle agenzie immobiliari, e relative evidenze di pagamento;
- Credito d'imposta riacquisto prima casa (copia rogiti di acquisto del nuovo e vecchio fabbricato oppure dichiarazione del notaio e 730/2024 o MODELLO REDDITI PF 2024 in caso di credito risultante dalla precedente dichiarazione);

- Quietanze assicurazioni vita / infortuni - accompagnata dalla copia della relativa polizza e relative evidenze di pagamento;
- Ricevute di spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento di procedure relative all'adozione di minori stranieri;
- Erogazioni liberali alle ONLUS, ONG, organizzazioni internazionali, istituzioni religiose, associazioni sindacali di categoria od altre fondazioni con finalità di interventi umanitari, enti universitari, istituti scolastici, ricerca pubblica, partiti politici, ecc.;
- Assegni periodici di mantenimento al coniuge (sono esclusi quelli per il mantenimento dei figli) con relativa sentenza di separazione o divorzio, codice fiscale dell'ex coniuge e ricevute di versamento/bonifici periodici all'ex coniuge;
- Spese sostenute per personale addetto all'assistenza di persone non autosufficienti e relative evidenze di pagamento (La documentazione deve contenere i dati anagrafici del soggetto percettore ed erogatore e la certificazione medica attestante lo stato di non autosufficienza);
- Spese per ausilio ed assistenza ai portatori di handicap e spese sostenute per mezzi necessari all'accompagnamento (carrozzelle, stampelle ecc.);
- Spese per acquisto di motoveicoli o autoveicoli adattati per portatori di handicap e relative evidenze di pagamento;
- Ricevute versamenti contributi volontari, riscatti previdenziali, ricongiunzioni, restituzione di quote pensionistiche indebite ed altri contributi previdenziali obbligatori, ricevute assicurazione INAIL casalinghe e relative evidenze di pagamento;
- Contributi versati per gli addetti ai servizi domestici e familiari;
- Contributi versati per la previdenza complementare e/o individuale;
- Spese funebri e relative evidenze di pagamento;
- Spese veterinarie: fatture, ricevute e scontrini fiscali relativi a medicinali specifici e relative evidenze di pagamento;
- Copia dell'abbonamento / titolo di viaggio per il trasporto pubblico e relative evidenze di pagamento / carta "dedicata a te" per pagamenti effettuati con bonus;
- Polizza sottoscritta per l'assicurazione dell'abitazione principale contro eventi calamitosi e relative evidenze di pagamento;
- Documentazione fiscale relativa a spese sostenute per l'acquisto o per la costruzione di immobili abitativi da destinare, entro sei mesi dall'acquisto o dalla costruzione, alla locazione per una durata complessiva non inferiore a otto anni;

DETRAZIONE 36% - 50% O SUPERIORE PER RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE

- Documentazione idonea a consentire il beneficio della detrazione in misura del 36% e 50% (progetti o altra documentazione da cui ricavare la qualità degli interventi);
- Documentazione idonea a consentire il beneficio della detrazione in misura del 70% o 80% per interventi di riduzione del rischio sismico con passaggio a una o due classi di rischio inferiore (fatture e bonifici, abilitazioni amministrative, asseverazione, collaudo e relazione tecnica);
- Documentazione idonea a consentire il beneficio della detrazione per l'agevolazione consentita dal "Bonus facciate" legata agli anni precedenti;
- Documentazione idonea a consentire il beneficio della detrazione per l'agevolazione consentita dal "Superbonus";
- Spese per la sistemazione e creazione a verde delle aree scoperte private "c.d. Bonus verde";
- Documentazione idonea a consentire il beneficio della detrazione in misura del 110% degli interventi antisi-

smici per la messa in sicurezza statica delle parti strutturali e ubicati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 come da ordinanza del Consiglio dei ministri del 2003;

- Documentazione idonea a consentire il beneficio della detrazione in misura del 75% per interventi di abbattimento delle barriere architettoniche;
- Documentazione idonea a consentire il beneficio della detrazione per installazione delle colonnine di ricarica per veicoli elettrici;
- Fatture con corretta intestazione e bonifici che riportino correttamente i codici fiscali dei soggetti beneficiari della detrazione;
- Abilitazioni amministrative quali CILA o altro titolo equipollente;
- Copia della certificazione rilasciata dall'ENEA Bonus Casa / Ecobonus se prevista;
- Asseverazione e relazione del tecnico abilitato nei casi di interventi riguardanti il rischio sismico o Superbonus;
- Per le ristrutturazioni delle parti condominiali occorre la documentazione rilasciata dall'amministratore di condominio, attestante le regolarità degli adempimenti previsti e comprensiva della ripartizione millesimale;
- Nel caso di acquisto box, garage, posto auto pertinenziale occorre: atto notarile di acquisto e dichiarazione dell'impresa costruttrice attestante il costo di costruzione, unitamente a pagamenti effettuati tramite bonifico;
- Nel caso di acquisto di immobile facente parte di interi fabbricati sottoposti a ristrutturazione edilizia da parte di imprese di costruzione o da cooperative, occorre il contratto d'acquisto o l'atto d'assegnazione;
- Ricevuta di cessione telematica del credito o, diversamente, certificazione sostitutiva di atto notorio con cui attestare che non si è fruito di misure alternative alla detrazione, quali sconto in fattura o cessione del credito;
- Ricevuta della trasmissione al Portale Nazionale delle classificazioni sismiche (PNCS) nel caso di interventi a tutela del rischio sismico.

DETRAZIONE 55 % - 65 % O SUPERIORE PER RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

- Documentazione idonea a consentire il beneficio della detrazione in misura del 55% e 65%;
- Documentazione idonea a consentire il beneficio della detrazione per l'agevolazione consentita dal "Superbonus";
- Copia bonifici effettuati per il pagamento dei lavori di riqualificazione che riportino correttamente i beneficiari della detrazione;
- Copia fatture e ricevute fiscali con corretta intestazione nelle quali sia distinto il costo della manodopera;
- Copia asseverazione del tecnico abilitato;
- Copia attestato di certificazione energetica rilasciato dal professionista abilitato;
- Copia scheda informativa trasmessa all'ENEA; copia della raccomandata relativa all'invio della documentazione all'ENEA;
- In caso di intervento condominiale, la dichiarazione dell'amministratore dell'importo detraibile dal singolo proprietario o tabella di ripartizione delle spese.

BONUS ARREDO/ELETTRODOMESTICI

- Documentazione attestante l'effettivo pagamento: ricevute dei bonifici o ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di credito o debito;
- Le fatture di acquisto dei beni con la specificazione della natura, qualità e quantità;
- Documentazione relativa alla ristrutturazione dell'immobile;
- Copia della certificazione rilasciata dall'ENEA.

BENEFICI PER INQUILINI CON CONTRATTO DI LOCAZIONE

- Gli inquilini di alloggi, adibiti ad abitazione principale, locati a canone convenzionale, al fine di usufruire della detrazione d'imposta, devono esibire copia del contratto di locazione (Legge 431/98 art.2, e.3 e art.4, e.2 e 3), completo degli estremi di registrazione.

CREDITI D'IMPOSTA

- Atti notarili di compravendita per la vendita della vecchia e l'acquisto della nuova abitazione principale;
- Provvedimenti giudiziari per la notifica dei canoni di locazione non percepiti;
- Contributi per la previdenza complementare e/o individuale versati a reintegro di eventuali riscatti anticipati;
- Contratto di lavoro estero, evidenza della residenza all'estero ed attestazione delle imposte estere definitive ai fini del credito d'imposta per redditi prodotti all'estero;
- Documentazione relativa alle spese sostenute per la ricostruzione o l'acquisto di una nuova unità immobiliare equivalente delle unità abitative site nella Regione Abruzzo colpite dal sisma;
- Evidenza delle erogazioni liberali effettuate per interventi di manutenzione, protezione e restauro dei beni culturali pubblici;
- Fatture ed evidenze di pagamento per le spese legali sostenute per processi di negoziazione assistita e arbitrato.

ACCONTI IRPEF / CEDOLARE SECCA / IMPOSTE SOSTITUTIVE

- Versamenti effettuati direttamente dal sostituto d'imposta e certificati sulla CU;
- Copia dei Modelli F24 utilizzati per il versamento / compensazione degli importi.

ATTIVITÀ E INVESTIMENTI ESTERI

- Documentazione attestante la proprietà di beni immobili o finanziari all'estero ed eventuali imposte versate;
- Documentazione attestante redditi per cripto-attività;
- Documentazione attestante redditi di capitale e cessione di beni;
- Eccedenze, acconti o versamento a saldo della dichiarazione precedente.

[Clicca qui per scaricare in formato word](#)

Scheda raccolta dati Modello 730/2025 per i clienti



A cura di **DRC Network**

Dati del Contribuente	
Cognome - Nome	
Codice Fiscale	
Tipologia Dichiarazione	☐ Singola ☐ Congiunta
Soggetto	☐ Dichiarante ☐ Coniuge (indicare CF del Dichiarante): _____) ☐ Deceduto: Data decesso: _____ (indicare CF dell'erede): _____) ☐ Tutelato (indicare CF del tutore): _____)
Residenza	☐ Come anno precedente Oppure - Data variazione: _____ _____ _____
Stato civile	☐ Celibe/Nubile ☐ Congiunta/o - CF Coniuge _____ ☐ Vedovo/a ☐ Separato/a ☐ Divorziato/a ☐ Tutelato/a
Familiari a carico	☐ Come scorso anno Oppure: Coniuge: CF _____ mesi a carico: _____ Figlio 1: CF _____ mesi a carico: _____ % Figlio 2: CF _____ mesi a carico: _____ % Figlio 3: CF _____ mesi a carico: _____ % Figlio 4: CF _____ mesi a carico: _____ %
Sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio nel 2025	☐ Dichiarazione Senza Sostituto ☐ Come da CU. in caso di più CU specificare la ragione sociale: _____ ☐ Altro: Denominazione: _____ C.F. e Partita Iva _____ Indirizzo _____ Cap _____ Città _____ Provincia _____
Terreni	☐ NON PRESENTI ☐ COME ANNO PRECEDENTE ☐ ALLEGA COPIA CATASTO/ATTO PER ACQUISTI/CESSIONI/EREDITÀ/ RIVALUTAZIONI

Fabbricati	☐ NON PRESENTI ☐ COME SCORSO ANNO ☐ ALLEGA COPIA CATASTO/ATTO PER ACQUISTI/CESSIONI/EREDITÀ/ RIVALUTAZIONI
Note relative ai terreni e fabbricati (variazioni di utilizzo/possesso in corso d'anno)	
Fabbricati di proprietà dati in locazione	☐ NO ☐ SI (ALLEGARE CONTRATTO/I)
Note relative ai fabbricati in locazione (variazioni in corso d'anno – situazioni di sfratto con denuncia e sentenza)	
Destinazione del 8x1000	DA CONSEGNARE IN BUSTA CHIUSA
Destinazione del 5x1000	DA CONSEGNARE IN BUSTA CHIUSA
Destinazione del 2x1000	DA CONSEGNARE IN BUSTA CHIUSA
Documentazione allegata	
☐ documenti di identità ☐ dichiarazione dei redditi dell'anno precedente ☐ CU 2025 Redditi 2024 ☐ altri redditi (es. mance/prestazioni occasionali/redditi di capitale anche da fonte estera/assegni/riscatti premi e polizze/redditi soggetti a imposta sostitutiva, cripto-attività) ☐ proventi erogati dal GSE e derivanti dalla cessione di energia ☐ spese sanitarie e copia dei pagamenti in modalità tracciabile ☐ certificazioni attestanti handicap / grave disabilità / invalidità grave ☐ spese veterinarie e copia dei pagamenti in modalità tracciabile ☐ polizza di assicurazione vita / infortuni / eventi calamitosi e copia dei pagamenti in modalità tracciabile ☐ previdenza complementare (dipendenti pubblici e privati) ☐ contributi previdenziali ed assistenziali ☐ certificazione di interessi passivi mutui (contratto di mutuo e rogito → pagine in cui vengono riportati i dati necessari al conteggio) ☐ oneri connessi all'acquisto della casa (notaio, spese di intermediazione, ecc...) ☐ intermediazione immobiliare: fatture e copia dei pagamenti in modalità tracciabile ☐ contratto di affitto (431/1998) / trasferimento per motivi di lavoro / 20-30 anni ☐ ISEE credito d'imposta prima casa under 36, bonus scuola/asilo nido ☐ spese di istruzione: tasse scolastiche e universitarie e copia dei pagamenti in modalità tracciabile ☐ acquisto di strumenti e sussidi tecnici per minori affetti da disturbo specifico dell'apprendimento (DSA) e copia dei pagamenti in modalità tracciabile ☐ spese per iscrizione presso conservatori di musica, AFAM, scuole di musica, cori, bande: figli da 5 -18 anni e copia dei pagamenti in modalità tracciabile ☐ frequenza asilo nido: copia dei documenti di spesa e dei pagamenti in modalità tracciabile ☐ spese funebri: copia dei documenti di spesa e pagamenti in modalità tracciabile ☐ spese attività sportiva: figli da 5 -18 anni e copia dei pagamenti in modalità tracciabile ☐ evidenze di pagamento in modalità tracciabile per abbonamenti al servizio di trasporto pubblico ☐ assegni di mantenimento versati al coniuge separato (allegare sentenza e copia dei bonifici/assegni) ☐ contributi per addetti ai servizi domestici (colf-badanti) e copia dei pagamenti in modalità tracciabile	

- ☐ certificazioni e quietanze delle **donazioni** (emergenza sanitaria 2020, ONLUS, mutuo soccorso, istituzioni religiose, partiti politici ecc...)
- ☐ atti di compravendita e spese **per acquisto di unità immobiliari in classe energetica A o B direttamente dal costruttore**
- ☐ **ristrutturazioni edilizie** (36% - 50% - 41% - 55% - 65% - 90% - 110%) se primo anno allegare tutta la documentazione (abilitazioni amministrative, fatture e bonifici)
- ☐ interventi di **sistemazione a verde** di aree private scoperte
- ☐ acquisto di **mobili ed elettrodomestici** e copia dei pagamenti in modalità tracciabile
- ☐ **pratica ENEA con ricevuta di acquisizione** per interventi di ristrutturazione / risparmio energetico / elettrodomestici / bonifica e facciate
- ☐ **asseverazione e relazione tecnica dei professionisti** per interventi di risparmio energetico
- ☐ **contributi** versati per pace contributiva o colonnine di ricarica
- ☐ certificazioni e quietanze delle **erogazioni effettuate per crediti d'imposta**
- ☐ acconti ed eccedenze **Irpef/IVIE/IVAFE/IMPOSTE SOSTITUTIVE** (allegare copia F24 o prospetto di liquidazione della dichiarazione precedente con risultato in compensazione)

RATEIZZAZIONE IN CASO DI DEBITO	☐ SI Numero rate: _____	☐ NO
ACCONTI 2024 DA VERSARE:	☐ SI	☐ NO
Note 		

Luogo e data	Firma del Contribuente

[Clicca qui per scaricare in formato word](#)

Fattura elettronica: da aprile in vigore le nuove specifiche tecniche



A cura di Massimo Gamberoni

Dal 1° aprile sono in vigore le nuove specifiche tecniche per la fatturazione elettronica, pubblicate lo scorso 31 gennaio. Le modifiche introdotte hanno un impatto significativo, con particolare riferimento alle modalità con le quali dovrà essere presentata all'Agenzia delle Entrate la comunicazione cui è tenuto il cessionario o il committente, nell'ipotesi di mancata o irregolare fatturazione da parte del cedente o del prestatore.

Le nuove specifiche tecniche per la fatturazione elettronica tramite il Sistema di Interscambio (versione 1.9), pubblicate a gennaio dall'Agenzia delle Entrate, tra le altre novità, evidenziano l'introduzione di un nuovo codice "TD29", pensato per consentire al cessionario o committente di segnalare eventuali omissioni o irregolarità nella fatturazione da parte del fornitore.

L'importante novità è che il file TD29 ha **valore di comunicazione** e non serve a detrarre l'imposta. Ne emerge una conseguenza decisamente significativa in quanto, il documento caratterizzato dal codice TD29 non ha alcuna rilevanza ai fini dell'imposta, nel senso che *"non consente di esercitare la **detrazione dell'IVA** relativa all'acquisto"*. Ciò nonostante, nel file dovranno comunque essere indicati alcuni degli elementi richiesti dall'art. 21 comma 2 del DPR 633/72, tra cui, ad esempio, la natura, la qualità e la quantità dei beni e servizi acquistati o l'ammontare del **corrispettivo**.

L'adozione di questo nuovo codice permette di regolarizzare eventuali violazioni in materia di fatturazione, come previsto dal D.lgs. 471/1997. La norma, così come modificata dal c.d. D.lgs. "Sanzioni", ha effetto a decorrere dalle violazioni commesse dal 1° settembre 2024.

Il procedimento di denuncia prevede che il soggetto passivo sia tenuto a comunicare l'omissione o l'irregolarità all'Agenzia delle Entrate *"entro **novanta giorni** dal termine in cui doveva essere emessa la fattura o da quando è stata emessa la fattura irregolare"*. Il cessionario o committente che non vi provveda è soggetto a una sanzione pari al 70% dell'imposta con un minimo di 250 euro.

La comunicazione, che si effettua utilizzando un **file XML**, deve avvenire *"tramite gli strumenti messi a disposizione"* dall'Agenzia delle Entrate: attraverso il Sistema di Interscambio.

Esaminando le **specifiche tecniche** pubblicate, emergono regole precise per la compilazione del TD29:

- nel blocco <CedentePrestatore> vanno indicati i dati del soggetto passivo che ha ceduto il bene o prestato il servizio;
- è ammessa esclusivamente l'indicazione di operatori nazionali nel campo cedente/prestatore, con **"IdPaese"** valorizzato solo come "IT";
- la partita Iva del cedente/prestatore va obbligatoriamente indicata.
- nel blocco <CessionarioCommittente> vanno riportati i dati del cessionario o committente che comunica l'omissione o l'irregolare fatturazione;

- nel blocco *<DatiTrasmissione>* va valorizzato con sette zeri il campo **CodiceDestinatario**, mentre non va compilato il campo **PECDestinatario**;
- nel campo **Data** presente nella sezione *<DatiGenerali>* del file, va inserita la **data di effettuazione** dell'operazione;
- il campo *<DatiFattureCollegate>* va compilato nel solo caso di fattura irregolare per riportare gli estremi del documento;
- nel campo *<Numero>* si potrà indicare una numerazione *ad hoc*.

Quanto indicato, è chiarito anche dalla “Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro”, pubblicata nella sua versione 1.10 dall’Agenzia delle Entrate proprio in concomitanza con l’entrata in vigore delle specifiche tecniche.

È, inoltre, necessario riportare nel file l'**imponibile** non fatturato dal cedente o prestatore o quello non indicato nella fattura emessa, nonché la relativa imposta calcolata dal cessionario o committente; in presenza di operazioni non imponibili o esenti, va inserito il codice “Natura”.

L’Amministrazione finanziaria precisa infine che il tipo documento **TD29** può essere **rettificato** mediante trasmissione al Sistema di Interscambio di un file con il medesimo codice e segno positivo o negativo a seconda della tipologia di errore che si desidera correggere.

Sempre le specifiche tecniche, alla sezione dedicata alla “Verifica di coerenza sul contenuto”, danno ampia spiegazione delle motivazioni che comportano lo scarto del file. Sempre con riferimento alla codifica TD29, queste le cautele necessarie:

- nel campo *cedente/prestatore* va riportato un soggetto diverso da quello indicato nel campo *cessionario/committente*, pena lo scarto del file con **codice errore “00471”**;
- nel campo *cedente/prestatore* possono essere riportati soltanto i dati di operatori nazionali, non essendo ammesso un valore diverso da “IT” nell’elemento “IdPaese”; in caso contrario il file viene scartato con **codice errore “00473”**;
- la compilazione del tipo documento prevede necessariamente l’indicazione del numero di partita IVA del cedente o prestatore; in caso contrario il file viene scartato con codice errore “00475”.

Un altro aspetto di rilievo da considerare è la **modifica della descrizione del tipo documento “TD20”** che non riporta più il riferimento all’art. 6, c. 8 del D.lgs. 471/1997. Quindi, nonostante l’introduzione del codice TD29, il codice TD20 continuerà a essere utilizzabile in determinati casi specifici. Questo codice, infatti, rimane valido per l’emissione della cosiddetta “*autofattura denuncia*” in situazioni particolari, come le operazioni soggette a inversione contabile o in caso di acquisti intracomunitari. Ad esempio, se un’azienda italiana acquista beni da un fornitore europeo e non riceve la fattura entro il 2° mese successivo all’operazione, potrà ancora utilizzare il codice TD20 per regolarizzare la situazione. Il documento TD20 ha quindi un ambito applicativo più ristretto, rimanendo utilizzabile per le omesse o irregolari fatturazioni in operazioni soggette a inversione contabile e in altre particolari ipotesi.

FATTURA SEMPLIFICATA

Le specifiche tecniche aggiornate introducono anche novità riguardanti i **regimi di franchigia**. Dal 1.01.2025 è operativo il regime transfrontaliero previsto dalla direttiva UE n. 2020/285, recepita nel nostro ordinamento dal D.lgs. 180/2024 che ha modificato il D.P.R. 633/1972. Per questo è stato creato il codice “*RF20 Regime transfrontaliero di Franchigia IVA (Direttiva UE 2020/285)*”. Lo stesso D.Lgs. 180/2024 ha esteso per entrambi i regimi di

franchigia (transfrontaliero e forfettario), dall'inizio dell'anno, la possibilità di emettere **fatture semplificate anche per importi superiori a 400 euro**, soglia fissata dall'art. 21-bis, c. 3 D.P.R. 633/1972 e dal D.M. 10.05.2019. Questa nuova opportunità ha comportato la revisione dei controlli sul file XML: sarà consentito il superamento del limite non solo quando si modifica una fattura già emessa (con valorizzazione del blocco "*DatiFatturaRettificata*"), ma anche quando vengono trasmesse fatture semplificate con i codici RF19 o RF20.

La nuova classificazione delle attività economiche ATECO 2025



A cura di **Vincenzo Verrusio**

Come interpretare, verificare e applicare correttamente la nuova codifica delle attività economiche operativa dal 1° aprile 2025.

La classificazione ATECO consente di identificare in modo univoco l'attività economica svolta da un'impresa o da un professionista.

Ogni attività viene associata a un codice strutturato in più livelli, che la colloca all'interno di un sistema condiviso tra tutti gli enti pubblici.

La suddetta identificazione è essenziale in diversi passaggi chiave, come l'apertura della Partita IVA, l'iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio o la trasmissione di dichiarazioni o istanze all'Agenzia delle Entrate.

Ricerca una parola nella classificazione ATECO 2025 (ricerca per parola chiave)

▶

Individua all'interno della classificazione tutte le parti in cui è presente la parola inserita

Sono stati trovati: **3** elementi

69.20.0 Attività di contabilità, controllo e revisione contabile; consulenza fiscale

69.20.01 Attività di **commercialisti**

94.12.10 Attività di ordini e collegi professionali

Pagina Classificazione delle attività economiche ATECO sito www.istat.it: ricerca per parola

Il codice ATECO serve, inoltre, per l'inquadramento contributivo e per l'accesso a regimi agevolati o incentivi. Nel modello per la dichiarazione di inizio attività (modello AA9 o AA7), è necessario indicare il codice ATECO che meglio rappresenta l'attività economica che si intende svolgere.

Attività esercitata e luogo di esercizio in caso di più attività indicare l'attività prevalente	CODICE ATTIVITÀ		DESCRIZIONE ATTIVITÀ	
	6 9 2 0 0 1		ATTIVITA' DI COMMERCIALISTI	
	VOLUME D'AFFARI PRESUNTO		ACQUISTI INTRACOMUNITARI DI BENI DI CUI ALL'ART. 60-BIS	
	INDIRIZZO COMPLETO (VIA O PIAZZA, NUMERO CIVICO, SCALA, INTERNO, PALAZZINA, ECC.)			
	VIA ROMA			
C.A.P.	COMUNE (senza abbreviazione)		PROVINCIA	
2 0 1 5 5	MILANO		M I	

Questo codice sarà utilizzato, per i soggetti iscritti in Camera di Commercio, anche nella visura camerale.

ATTIVITA'	
Stato attività	attiva
Data inizio attività	
Attività esercitata	edilizia generale; edilizia residenziale e turistica; la costruzione con il sistema dell'appalto per conto terzi e con il conferimento dell'appalto a terzi, o con gestione diretta, di opere edilizie di qualunque tipo e specie ed ...
Codice ATECO	41.2
Codice NACE	41.2
Attività import export	-
Contratto di rete	-
Albi ruoli e licenze	sì
Albi e registri ambientali	sì

Ogni successiva variazione dell'attività economica deve essere comunicata tempestivamente, aggiornando il codice ATECO.

Classificazione ATECORI 2007-2022 dell'attività <i>(codici di fonte Agenzia delle Entrate)</i>	Codice: 41.2 - costruzione di edifici residenziali e non residenziali Importanza: prevalente svolta dall'impresa
	Codice: 41.2 - costruzione di edifici residenziali e non residenziali Importanza: primaria Registro Imprese

Estratto informazioni Ateco da Visura Camerale

COME VERIFICARE IL CODICE ATTIVITÀ ATTUALMENTE PRESENTE IN ANAGRAFE TRIBUTARIA

I contribuenti possono verificare i codici ATECO, prevalente e secondari, collegati alla propria posizione fiscale e registrati in Anagrafe Tributaria, accedendo alla propria area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate e consultando la sezione "Cassetto fiscale -> Consultazioni -> Anagrafica".



IMPORTANZA DEL CODICE ATECO

L'introduzione della nuova classificazione **ATECO 2025** rappresenta un passaggio rilevante per imprese, professionisti e consulenti poiché il codice attività non è un mero dato descrittivo, ma uno strumento che incide **diret-**

tamente sugli adempimenti fiscali, previdenziali e dichiarativi.

Nel lavoro quotidiano l'identificazione corretta del codice ATECO è fondamentale per:

- **determinare il trattamento IVA**, specialmente nei casi di reverse charge;
- **individuare il coefficiente di redditività** per il regime forfetario;
- **compilare correttamente i modelli dichiarativi**, come Redditi, IVA e ISA;
- **interagire correttamente con gli enti pubblici**, come l'Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL e il Registro delle Imprese;
- **stabilire la gestione previdenziale applicabile.**

IL SETTORE EDILE

Nel settore edile, il codice ATECO riveste un ruolo centrale nell'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile (reverse charge) previsto dal Decreto IVA.

Articolo 17, Comma 6, Lettera a)

L'articolo 17, comma 6, lettera a), del DPR n. 633/1972 prevede l'applicazione del regime di reverse charge alle prestazioni di servizi nel settore edile, comprese quelle di manodopera, rese da soggetti subappaltatori nei confronti di imprese che svolgono attività di costruzione o ristrutturazione di immobili, ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore.

Secondo la prassi costante dell'Agenzia delle Entrate (cfr. circolare n. 37/E del 2006 e risoluzione n. 432/E del 2008), il regime può essere applicato solo se sono soddisfatte due condizioni:

- (1) entrambe le parti coinvolte devono appartenere al comparto dell'edilizia, ovvero svolgere attività riconducibili alla **sezione F della classificazione ATECO**, e
- (2) deve esistere un rapporto di subappalto.

Pertanto, la verifica del codice ATECO dei soggetti coinvolti è fondamentale per legittimare il ricorso al reverse charge.

Articolo 17, comma 6, lettera a-ter

Per le prestazioni elencate nella lettera a-ter) – ossia pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento, relative a edifici – si applica anche in questo caso il meccanismo del reverse charge, ma con riferimento al rapporto diretto tra prestatore e committente.

La circolare n. 14/E del 27 marzo 2015 chiarisce che, per evitare incertezze interpretative, l'individuazione delle attività soggette a tale regime deve basarsi esclusivamente sui codici attività della tabella ATECO.

Anche in questo caso, la correttezza del codice ATECO riveste un'importanza determinante per individuare correttamente il trattamento IVA da applicare.

I FORFETTARI

Nel regime forfetario, la scelta del codice ATECO **ha rilievo diretto sul piano fiscale**, in quanto determina l'applicazione del **coefficiente di redditività** ai fini del calcolo del reddito imponibile.

L'attuale formulazione dell'articolo 1, comma 64, della Legge n. 190/2014 stabilisce che per i soggetti che aderiscono al regime agevolato, il reddito si determina applicando un coefficiente di redditività ai ricavi o compensi percepiti, in funzione dell'attività esercitata individuata **tramite il codice ATECO**.

Il predetto coefficiente è fissato nell'**Allegato 4** alla legge di riferimento, nel quale le attività economiche sono

raggruppate per settore, secondo la classificazione ATECO, ad esempio:

- **attività professionali, tecniche e sanitarie:** ovvero attività con codice (64-65-66) – (69-70-71-72-73-74-75) – (85) – (86-87-88) assoggettate al coefficiente di redditività del 78%;
- **commercio all'ingrosso e al dettaglio:** ovvero attività con codice 45 – (da 46.2 a 46.9) – (da 47.1 a 47.7) – 47.9 assoggettate al coefficiente di redditività del 40%.

DICHIARAZIONI E ADEMPIMENTI DI NATURA TRIBUTARIA: REDDITI/IRAP/IVA

In specifici righe di modelli Redditi, IVA etc. deve essere indicato il codice attività desunto dalla tabella di classificazione delle attività economiche **vigente** al momento di presentazione della dichiarazione.

The image shows two tax forms from the Agenzia Entrate. The left form is 'REDDITI QUADRO RF' (Determination of corporate income) for the 2025 tax year. It features the 'SOCIETÀ DI CAPITALI 2025' logo and the 'Codice attività' field with the value '563001'. The right form is 'QUADRI VA' (Information on activity). It includes the 'Codice attività' field with the value '563001' and the 'Codice fiscale' field.

Attenzione!

In caso di esercizio di più attività economiche, è necessario indicare nel modello/istanza il codice ATECO relativo all'attività prevalente. Tuttavia, il criterio per individuare l'attività prevalente varia in base al modello utilizzato:

- per i modelli redditi l'attività prevalente è quella che ha generato i maggiori ricavi;
- per la dichiarazione IVA, l'attività prevalente si identifica invece in base al volume d'affari realizzato nell'anno d'imposta.

Non bisogna far riferimento, in questo caso, a quanto eventualmente indicato in Camera di Commercio, come attività principale o secondaria.

La trasmissione di modelli (es. dichiarazione IVA) e istanze (es. modello TR) a partire dal 1° aprile dovrà tenere conto dei nuovi codici ATECO.

DICHIARAZIONI E ADEMPIMENTI DI NATURA TRIBUTARIA: ISA

Anche per i soggetti tenuti all'applicazione degli **Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)**, il codice ATECO riveste un'importanza determinante.

È infatti proprio il codice attività ad essere il punto di partenza per **l'individuazione dell'indice da applicare** (ogni ISA è collegato a uno o più codici ATECO).



LA NUOVA CLASSIFICAZIONE ATECO 2025: DECORRENZA E PRIMI EFFETTI

L'ATECO 2025 è il risultato di un lavoro di aggiornamento metodologico e contenutistico condotto dall'ISTAT in coordinamento con Eurostat e con gli enti competenti nazionali.

A partire dal **1° gennaio 2025**, la classificazione ATECO 2025 è divenuta ufficialmente la nuova versione di riferimento per la codifica delle attività economiche in Italia.

Tuttavia, l'applicazione operativa presso gli enti ha **effetto dal 1° aprile 2025**, data dalla quale iniziano a prodursi le conseguenze dirette per imprese, professionisti e pubbliche amministrazioni.

A partire dalla stessa data le Camere di Commercio provvedono, **d'ufficio**, ad aggiornare i codici ATECO delle imprese iscritte al Registro delle Imprese, sulla base della tabella di corrispondenza tra ATECO 2022 e ATECO 2025 predisposta dall'ISTAT.

Classificazione ATECO 2025 dell'attività prevalente	Codice: 47.1 - commercio al dettaglio non specializzato Importanza: prevalente svolta dall'impresa (codice di fonte Agenzia delle Entrate e <u>riclassificato d'ufficio</u>)
Classificazione ATECORI 2007-2022 dell'attività prevalente	Codice: 47.91.1 - commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet Importanza: prevalente svolta dall'impresa (codice di fonte Agenzia delle Entrate)

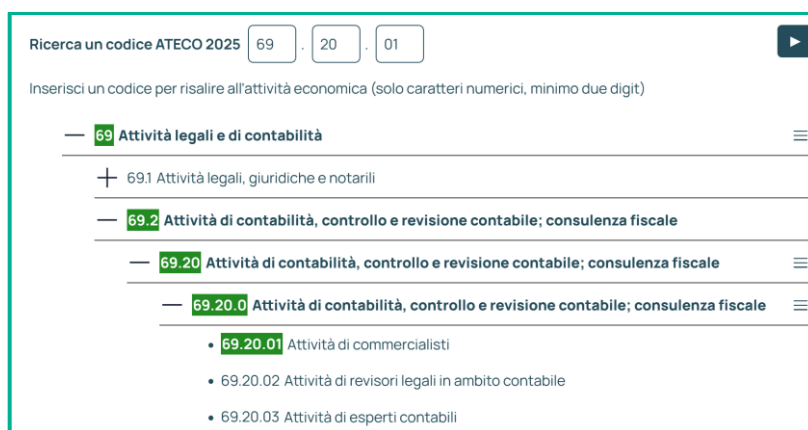
LE NOTE METODOLOGICHE ED ESPLICATIVE

La **Nota metodologica** e le **Note esplicative** predisposte da ISTAT sono gli strumenti tecnici di riferimento per orientarsi nella nuova classificazione ATECO 2025.

- La **Nota metodologica** definisce **le logiche di costruzione, i criteri di classificazione, la struttura gerarchica** e fornisce indicazioni operative per l'uso dei codici, la lettura delle tabelle di raccordo e la gestione delle ricodifiche.
 - Le **Note esplicative**, invece, accompagnano ogni codice e ne specificano **il perimetro applicativo**, con esempi di attività incluse o escluse, suddivise per tipologia: centrali, di inclusione, di esclusione, aggiuntive.
- Di seguito si riassumono i principali cambiamenti, così come delineati nella nota metodologica ISTAT.

1. Struttura e articolazione della classificazione

È stata **confermata la struttura gerarchica a 6 livelli**: sezione, divisione, gruppo, classe, categoria, sottocategoria. L'insieme dei codici è stato **ampliato a 3.257 voci**, con **oltre 1.290 sottocategorie**, garantendo un **livello di dettaglio superiore** rispetto alla precedente versione.



Ricerca un codice ATECO 2025 . . ▶

Inserisci un codice per risalire all'attività economica (solo caratteri numerici, minimo due digit)

- **69** Attività legali e di contabilità ≡
- + 69.1 Attività legali, giuridiche e notariali
- **69.2** Attività di contabilità, controllo e revisione contabile; consulenza fiscale
- **69.20** Attività di contabilità, controllo e revisione contabile; consulenza fiscale ≡
- **69.20.0** Attività di contabilità, controllo e revisione contabile; consulenza fiscale ≡
 - **69.20.01** Attività di commercialisti
 - 69.20.02 Attività di revisori legali in ambito contabile
 - 69.20.03 Attività di esperti contabili

2. Evoluzione dei criteri classificatori

Si è adottata una logica merceologica e funzionale, più adatta a rappresentare la realtà attuale dei mercati: nella nuova classificazione NACE, e conseguentemente anche in ATECO, **il canale di vendita** (ad esempio, in sede fissa, ambulante, via Internet o tramite distributori automatici) non rappresenta più il criterio guida per differenziare le attività economiche all'interno della divisione 47 dedicata al commercio al dettaglio. Si è preferito invece adottare una logica basata sulla tipologia di prodotti venduti.

3. Adeguamento a nuovi ambiti economici

Sono stati introdotti nuovi codici per:

- **attività digitali e content creation** (es. piattaforme online, influencer marketing),
- **servizi ambientali** (green economy, energie rinnovabili),
- **settori culturali e turistici** (es. logistica delle opere d'arte, distinzione tra B&B e case vacanze).

4. Maggior dettaglio per attività complesse o ibride

Alcune attività che prima erano accorpate sono state **scomposte in più codici**, per migliorare l'informazione statistica e amministrativa (es. separazione tra logistica c.d. "culturale" e trasporto merci).

È stato fatto ampio ricorso a **relazioni di ricodifica complesse** che richiedono una valutazione attenta dell'attività svolta e **non consentono un aggiornamento automatico**.

5. Strumenti di supporto e interpretazione

Sono state **potenziate le note esplicative**, ora oltre 9.500 (di cui circa 2.000 nuove), per chiarire **cosa è incluso, cosa è escluso e i confini applicativi** di ciascun codice.

Per facilitare l'analisi e la corretta assegnazione dei nuovi codici, è possibile consultare due risorse istituzionali:

Statistica & Imprese – ISTAT



Portale dedicato alla gestione degli adempimenti statistici obbligatori verso l'ISTAT, che consente la compilazione dei questionari, l'aggiornamento dei dati anagrafici e offre indicatori statistici personalizzati, anche in relazione alla classificazione ATECO.

Il sito è <https://imprese.istat.it>

ATECO – InfoCamere

Servizio online per la ricerca dei codici ATECO 2025 e la verifica degli adempimenti connessi all'avvio, modifica o cessazione di un'attività, integrando informazioni su normativa, SUAP, Agenzia delle Entrate, INPS e Registro Imprese.

Il sito è <https://ateco.infocamere.it>

ATECO 2025: STRUMENTI OPERATIVI

Per facilitare il passaggio alla nuova classificazione, accanto alle richiamate note metodologiche ed esplicative, l'ISTAT ha messo a disposizione una **tavola/tabella di raccordo** (o di conversione) tra ATECO 2022 e ATECO 2025.

La suddetta tavola funziona come un vero e proprio “dizionario”, che aiuta a individuare il nuovo codice corrispondente a quello utilizzato in precedenza – e viceversa.

Le corrispondenze (le relazioni) tra vecchi e nuovi codici possono variare per **tipologia e complessità**, a seconda del numero di codici coinvolti.

In alcuni casi, la conversione è **diretta e immediata**: ad esempio, un singolo codice ATECO 2022 corrisponde esattamente a uno nuovo (relazione del tipo 1:1), oppure più codici precedenti vengono accorpati in un unico codice attuale (relazione del tipo N:1).

Queste situazioni, dette **casi semplici**, non richiedono valutazioni particolari e possono essere gestite in modo pressoché automatico.

Al contrario, nei casi più complessi, un codice del vecchio schema può suddividersi in più codici nella nuova classificazione, oppure un'attività può risultare compatibile con più opzioni attuali. In queste situazioni (**relazioni del tipo 1:M o N:M**), è necessario analizzare nel dettaglio **la natura specifica dell'attività svolta**, per scegliere il codice più rappresentativo.

L'elevato numero di conversioni complesse dimostra quanto sia profondo l'aggiornamento introdotto con ATECO 2025.

ESEMPI

Per meglio esplicitare il lavoro di riclassificazione e definire un metodo di analisi si propongono alcuni esempi.

----- Relazione semplice (1:1) -----

Un codice ATECO 2022 è stato mantenuto quasi invariato nella nuova classificazione ATECO 2025:

- **ATECO 2022:** 69.20.11
- **ATECO 2025:** 69.20.01
- **Descrizione:** Attività di commercialisti

Ricodifica **automatica**, senza ambiguità.

----- Relazione complessa (1:M) -----

Nel passaggio da ATECO 2022 ad ATECO 2025 vi sono diversi casi in cui **un singolo codice precedente è stato eliminato e sostituito da più codici nuovi**, ciascuno riferito a una specifica tipologia di attività.

Si tratta di situazioni che **non consentono una conversione automatica**: è necessario analizzare con attenzione **la natura dell'attività effettivamente svolta**, per individuare il codice più adeguato.

Commercio elettronico
Il codice ATECO 2022 47.91.10 – <i>Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via Internet</i> è stato soppresso .
Nella nuova classificazione ATECO 2025, l'attività di vendita online viene ricondotta alla merce venduta, e non più al canale di vendita .
Di conseguenza, il codice da utilizzare dipenderà dal tipo di prodotto trattato. Esempi:
• 47.40.10 – Commercio al dettaglio di computer, unità periferiche e software • 47.71.10 – Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento per adulti • (... e altri, in base alla categoria merceologica)
Il fatto che la vendita avvenga "via Internet" non ha più rilievo classificatorio: il criterio è esclusivamente il tipo di bene.

Nel caso del **commercio ambulante**, si assiste allo stesso meccanismo: il codice ATECO specifico è stato eliminato e l'attività deve ora essere riclassificata in base alla tipologia di prodotto venduto, senza più considerare la modalità "ambulante" come elemento distintivo.

----- Relazione complessa (N:M) -----

Nel settore delle tecnologie informatiche, la classificazione ATECO 2025 ha introdotto una **ristrutturazione completa**, con l'obiettivo di rappresentare in modo più accurato la crescente **specializzazione e varietà delle attività digitali**.

Rispetto alla versione precedente, che accorpava sotto pochi codici attività molto diverse tra loro, la nuova classificazione adotta una logica più funzionale, distinguendo chiaramente tra **produzione di software, consulenza informatica e gestione operativa dei sistemi**.

Questa articolazione consente una **migliore identificazione dell'attività prevalente** e favorisce una codifica più coerente con la realtà operativa delle imprese e dei professionisti del settore IT.

Settore informatico – Nuova articolazione e ristrutturazione
Il gruppo 62.0 dell'ATECO 2022 è stato suddiviso in tre nuovi gruppi distinti, per una classificazione più funzionale delle attività: • 62.1 – <i>Attività di programmazione informatica</i>: Include lo sviluppo e la produzione di software personalizzati o standard. • 62.2 – <i>Attività di consulenza informatica e di gestione di strutture informatiche</i> Raccoglie i servizi di consulenza IT, progettazione di soluzioni digitali e gestione operativa di sistemi informatici (incluso outsourcing tecnico). • 62.9 – <i>Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informazione e dell'informatica</i> Raccoglie le attività residuali non classificabili nei due gruppi precedenti (es. supporto tecnico, installazione software senza personalizzazione, attività miste). Vengono aggiornati e riordinati i seguenti gruppi: • 63.1 – <i>Elaborazione dei dati, hosting e attività connesse</i> Con maggiore dettaglio sulle funzioni di gestione dei dati e dei servizi cloud. • 63.9 – <i>Altri servizi di informazione e attività informatiche residuali</i> Per attività come portali web, comparatori online, gestione banche dati pubbliche o servizi digitali generici Di fatto, la nuova sezione K è dedicata alle attività di telecomunicazioni, programmazione e consulenza informatica, infrastrutture informatiche e altre attività dei servizi d'informazione.

----- Nuovi codici ATECO -----

INFLUENCER
È stato istituito il nuovo codice 73.11.03, denominato “Attività di influencer marketing”. Si tratta di un'importante novità classificatoria, in quanto riconosce formalmente le attività legate alla promozione attraverso piattaforme digitali, alla collaborazione con brand e alla creazione di contenuti veicolati via social network. Come in altri ambiti, la classificazione ATECO assume rilievo non solo ai fini statistici o fiscali, ma anche nella determinazione della gestione previdenziale applicabile. In particolare, la Circolare INPS n. 44 del 19 febbraio 2025 ha chiarito i criteri utili per individuare l'inquadramento contributivo dei content creator, inclusi gli influencer. Secondo quanto indicato dall'Istituto, l'iscrizione previdenziale varia a seconda delle modalità con cui viene concretamente svolta l'attività. Le casistiche principali individuate sono le seguenti: • Gestione speciale INPS. • Gestione separata INPS. • Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo (FPLS).

ATECO 2025: COMUNICAZIONI E AGGIORNAMENTI VERSO GLI ENTI

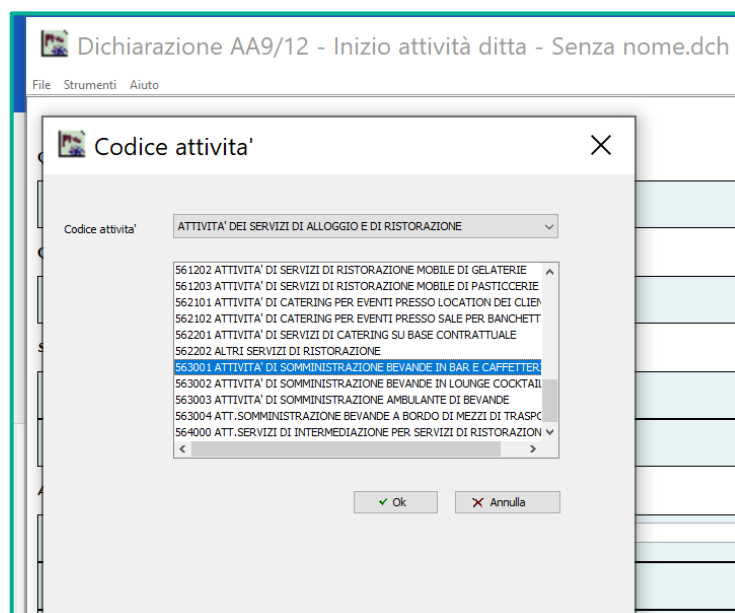
Come chiarito dalla **Risoluzione n. 24/E dell'8 aprile 2025**, l'entrata in vigore della classificazione ATECO 2025 **non comporta l'obbligo di presentare una dichiarazione di variazione dati** ai sensi degli articoli 35 e 35-ter del DPR 633/1972.

Gli **aggiornamenti anagrafici d'ufficio** sono gestiti, per le imprese già iscritte, dalle **Camere di Commercio** e dall'**INPS**, utilizzando la tabella di corrispondenza predisposta dall'ISTAT.

Tuttavia, **in caso di nuova attività, modifica sostanziale o esigenza di rappresentare in modo più aderente l'attività svolta**, è importante valutare se il codice assegnato d'ufficio sia effettivamente adeguato.

Come si è visto negli esempi, la nuova classificazione introduce modifiche sia nella struttura che nei contenuti dei codici ATECO, pertanto, qualora il contribuente rilevi la necessità di aggiornare la propria codifica per rappresentare in modo più aderente l'attività effettivamente svolta, è possibile procedere alla variazione secondo le seguenti modalità:

- **Se il contribuente non è iscritto al Registro delle Imprese**, la comunicazione della variazione deve essere effettuata direttamente all'Agenzia delle Entrate, utilizzando i modelli pubblicati sul sito istituzionale www.agenziaentrate.gov.it; in particolare:
 - **modello AA7/10** per società, enti, associazioni e soggetti collettivi;
 - **modello AA9/12** per imprese individuali, lavoratori autonomi, professionisti e artisti;
 - **modello AA5/6** per enti non commerciali e associazioni;
 - **modello ANR/3** per soggetti non residenti identificati ai fini IVA.



- **Se il contribuente è iscritto al Registro delle Imprese** presso le Camere di Commercio, l'aggiornamento del codice ATECO deve essere comunicato mediante la **Comunicazione Unica (ComUnica)**, utilizzando i canali telematici messi a disposizione da Unioncamere.

DI RE Depositi e Istanze Registro imprese

- Impresa individuale con inizio attività

← CONFERMA E TORNA A ATTIVITÀ PRIMARIA

Descrizione Attività Economica

In questa sezione puoi attribuire un'attività alla tua impresa, ricercando il codice Ateco o inserendo una descrizione. Se hai necessità di avere maggiori informazioni su cosa è il codice Ateco, puoi collegarti al [portale di riferimento](#).

Q 47 × Cerca attività

In base alla ricerca effettuata, **seleziona il codice ateco** corrispondente all'attività che eserciti. L'attività primaria/prevalente consente di selezionare un solo codice.

- ☐ 47.12.10 COMMERCIO AL DETTAGLIO NON SPECIALIZZATO CON PREVALENZA DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE ED ELETTRODOMESTICI
- ☐ 47.12.20 COMMERCIO AL DETTAGLIO NON SPECIALIZZATO CON PREVALENZA DI MOBILI E ARTICOLI PER USO DOMESTICO
- ☐ 47.12.30 COMMERCIO AL DETTAGLIO NON SPECIALIZZATO CON PREVALENZA DI FERRAMENTA, MATERIALI DA COSTRUZIONE E PIANTE
- ☐ 47.12.40 COMMERCIO AL DETTAGLIO NON SPECIALIZZATO CON PREVALENZA DI COSMETICI, ARTICOLI DI PROFUMERIA E DETERSIVI, ARTICOLI DI CANCELLERIA E GIOCHI
- ☐ 47.12.50 COMMERCIO AL DETTAGLIO NON SPECIALIZZATO CON PREVALENZA DI ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO E CALZATURE
- ☒ 47.12.90 COMMERCIO AL DETTAGLIO NON SPECIALIZZATO DI ALTRI PRODOTTI N.C.A.

INQUADRAMENTI CONTRIBUTIVI – CIRCOLARE INPS N. 71 DEL 31/03/2025

Con l'adozione operativa della nuova classificazione ATECO 2025, **anche l'INPS ha aggiornato** i propri sistemi e riferimenti per l'inquadramento contributivo; in particolare, sono stati aggiornati:

- la **Procedura di iscrizione e variazione azienda**, e
- il **Manuale di classificazione dei datori di lavoro** ai fini previdenziali e assistenziali (ex art. 49 L. 88/1989).

Tra le principali novità applicative, rientra l'**istituzione di un nuovo Codice Statistico Contributivo (CSC)** dedicato alle attività di consulenza, che sostituisce il precedente CSC 70708 per meglio rappresentare la realtà economica attuale.

Il nuovo **CSC 70713** è così articolato:

- **7** → Settore terziario (commercio, servizi, professioni, arti);
- **07** → Attività varie (terziario, professionisti, artisti, ecc.);
- **13** → Attività di consulenza.

Le matricole aziendali associate a codici ATECO riferiti all'attività di consulenza **saranno automaticamente riclassificate** con il nuovo CSC 70713 a partire dal 1° aprile 2025.

CONCLUSIONI: DALLA RICODIFICA AL PRESIDIO OPERATIVO

L'introduzione della classificazione ATECO 2025, pur prevedendo automatismi e aggiornamenti d'ufficio da parte degli enti, **non esonera dall'attività di verifica, analisi e coordinamento**. In particolare, i casi in cui la ricodifica non è automatica o univoca richiedono un **presidio consapevole e strutturato**, da integrare stabilmente nella gestione delle anagrafiche di studio o aziendali.

L'attività non si esaurisce nella sostituzione del codice, ma comporta una serie di verifiche operative:

- **controllo del codice attribuito d'ufficio o suggerito dai software**, confrontandolo con la reale attività svolta;
- **coinvolgimento attivo del contribuente**, soprattutto nei casi in cui sono applicabili più codici alternativi: sarà necessario condividere la valutazione e formalizzare la scelta più coerente;
- **allineamento tra banche dati**: una volta individuato il codice corretto, bisogna verificarne l'effettiva adozione presso tutti gli enti coinvolti (Registro Imprese, Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL), evitando disallineamenti che potrebbero incidere su adempimenti, inquadramenti o controlli;
- **revisione dei codici nei modelli dichiarativi**: è essenziale assicurarsi che i codici riportati in IVA, Redditi, IRAP, in istanze e moduli siano coerenti con quelli aggiornati in anagrafica.

I software gestionali possono supportare questa transizione, ma **non sostituiscono il presidio analitico sulle situazioni a rischio**: attività complesse, generiche o ibride, così come le posizioni soggette a recente variazione, richiedono valutazioni puntuali e documentate. In sintesi, è necessario **strutturare un percorso operativo** che:

1. Parta da una ricognizione anagrafica e dal confronto con la tabella di corrispondenza.
2. Proseguo con l'identificazione condivisa del codice corretto nei casi complessi.
3. Si completi con un aggiornamento coordinato delle posizioni in tutte le sedi istituzionali.

Solo un approccio consapevole e integrato consente di **portare a regime l'uso corretto della nuova classificazione**, riducendo il rischio di errori, contestazioni o esclusioni da benefici normativi e contributivi.

PERIODICITÀ E DISTRIBUZIONE

“Il Collaboratore di Studio” è una rivista on line a cadenza mensile

È prevista la vendita esclusivamente in abbonamento

Eventuali numeri non pervenuti devono essere reclamati via mail al servizio clienti non appena ricevuto il numero successivo

PREZZO DELL'ABBONAMENTO

Prezzo dell'abbonamento annuale per l'anno 2025: Euro 130 + IVA

DIRETTORE RESPONSABILE

Andrea Meneghello

COMITATO SCIENTIFICO

Federico Dal Bosco – Dottore Commercialista

Mario Di Bernardo – Dottore Commercialista

Francesca Iula – Dottore Commercialista

Luca Malaman – Dottore, Ragioniere Commercialista

Andrea Meneghello – Ragioniere Commercialista

Emanuele Pisati – Dottore, Ragioniere Commercialista

Pierfranco Santini – Dottore Commercialista

Luca Recchia – Dottore Commercialista

Luca Signorini – Ragioniere Commercialista

HANNO COLLABORATO A QUESTO NUMERO

Wainer Ceriani, Sonja Gaggio, Massimo Gamberoni, Francesca Iula, Luca Malaman, Luca Recchia, Vincenzo Verrusio

Chiuso in redazione il 15 aprile 2025

SERVIZIO CLIENTI

Per la redazione/distribuzione/abbonamento/rinnovi:

tel. 02 84892710

e-mail riviste@professionecommercialista.com

PROGETTO GRAFICA E IMPAGINAZIONE

A Comunicazione Srl – www.acomunicazione.com

La rivista è registrata presso il Tribunale di Verona - n. 2.086 R.S.

Tutti i contenuti della rivista sono soggetti a copyright.

Qualsiasi riproduzione, divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzati espressamente da Namirial S.p.A. sono vietati. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge. Si declina ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nella rivista. Pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, Namirial S.p.A. non risponde di danni derivanti dall'uso dei dati e delle informazioni ivi contenute.

© 2025 Namirial S.p.A. - Via Caduti sul Lavoro n. 4, 60019 Senigallia (An) - Italia – Local Business Unit di Assago (MI) Centro Direzionale Milanofiori - Strada 1 – Palazzo F6 20057 Assago (MI)